

La provocazione: Merkek e Sarkozy ridono?

di Arcangelo D'Ambrosio

A conti fatti hanno ragione!
 Senza entrare in polemica..... vediamo un po' il bilancio dell'Unione Europea.

Il bilancio UE 2011:

- 142 miliardi di euro (Entrate) di cui
- 8 miliardi (spese di funzionamento: 2 sedi parlamentari, personale, spese correnti, BCE etc.)
- 134 miliardi: finanziamenti agli Stati membri

Fondi versati dall'Italia nel 2010

15 miliardi e 332 milioni (siamo terzi in ordine alla consistenza dei versamenti)

- Finanziamenti disponibili per l'Italia: 36 miliardi nel triennio
- Finanziamenti richiesti dall'Italia: 12 miliardi
- Finanziamenti spesi: 3 miliardi e 700 milioni

E qui la risata c'è tutta!

Nota: le regioni ex rosse del Sud sono nel fanalino di coda nella richiesta di finanziamento: e qui c'è da ridere ancora!

Tagli richiesti alla UE sulle spese di funzionamento (i noti 8 miliardi): NESSUNO, "loro" possono scialare!

Contributi ottenuti esempi:

- SPAGNA versa 10 miliardi ottiene per contributi 13 miliardi
- GRECIA versa 2 miliardi ne riceve 6

I contadini francesi (esclusi gli altri operatori economici che pur hanno ottenuto finanziamenti) hanno ricevuto, nel 2010, 10 miliardi di contributi!
 Fa bene a ridere SARKOZY!

La Germania, pur versando 12 miliardi in più di quello che riceve, ha ottenuto, in finanziamenti almeno sei-sette volte più dell'Italia.
 Fa bene la MERKEL a ridere!

E noi?
 Piagnucolosamente ci rizeliamo per le risate, in primis la sciatta classe politica "bipartisan" e poi tutti noi, perché è nostra la colpa di averla votata.
 C'è qualcuno che ha ancora voglia di ridere?

Nota: sono spariti i tagli del 5 e 10% sulle prebende dei nostri parlamentari, perché essi non sono Statali.
 Il bilancio di Camera e Senato per gli anni futuri è più che raddoppiato negli importi: ma non era previsto un dimezzamento del numero dei parlamentari?

2 Attualità

Governissimo, Governicchio

I problemi - vecchi - della Pubblica Amministrazione

di Arcangelo D'Ambrosio

Finalmente, e non solo per l'opposizione, il Governo è giunto al capolinea. Complici i mercati internazionali e le agenzie di rating, strutture senza volto, ma con idee molto chiare espressione di poteri forti, anch'essi senza volto, ma ben individuabili.

Il 40% degli elettori indecisi o che non parteciperanno al voto - secondo sondaggi - ha già creato seri problemi soprattutto ai 2 grandi partiti che si sono fronteggiati nella crisi, PD e PDL, entrambi accreditati dai sondaggi stessi al 35/36%, mentre l'Italia dei Valori sarebbe attestata sul 7/8%, l'U.D.C. sul 10/11% e Beppe Grillo, addirittura sino al 4%: non dimentichiamo che proprio questa lista, sottraendo i voti alle sinistre, ha fatto vincere le recenti elezioni nel Molise al PDL.

Il calcolo delle percentuali è basato sempre sul 60% di possibili votanti

In questo quadro, i problemi del pubblico impiego si sono e saranno ancora più aggravati.

Qualsiasi Governo, è chiaro, dovrà ormai fare i conti con i 3.500.000 pubblici dipendenti (chiamati per ignoranza statali, che sono appena 270.000).

Premesso che il pubblico impiego grazie a "qualche" persona e con la connivenza di molti ha subito, dal governo di centro-destra il più grave, subdolo e vile attacco degli ultimi 10 anni, una cosa deve essere certa: va rimossa l'ultima "porcata" (il termine è ormai parlamentare essendo stato ripetutamente pronunciato, giustamente, dall'On. Di Pietro) contenuta nel maxi emendamento riguardante la cassa integrazione per i pubblici dipendenti.

Contrabbandando la norma come "mobilità" necessaria, essa è semplicemente inapplicabile in un Paese dove mancano alloggi e infrastrutture di servizio e sono quasi inesistenti le strutture sociali.

La Francia e la Germania non possono essere termini di paragone per quanto concerne il mercato del lavoro, soprattutto nel pubblico impiego: per fare un esempio, un appartamento nel centro di Berlino (80 metri quadrati arredati) costa 160.000,00 euro ed è facilmente alla portata di un

pubblico dipendente, trasferito, che percepisce, peraltro, 3 volte la retribuzione del collega italiano.

Siamo alle solite: si vogliono fare le nozze coi fichi secchi.

L'Italia dei Valori e la Lega Nord fanno bene, a nostro avviso, a non appoggiare l'esecutivo di Monti o altri, perché ciò significherebbe soprattutto una capitolazione della sovranità nazionale non di fronte ad uno Stato estero, ma addirittura ad una Banca, come quella Centrale europea, che viene a dettare legge in casa nostra su "come" fare i "tagli", mentre dovrebbe soltanto indicare l'entità degli stessi.

Sono lontani i tempi in cui il nostro Paese, nel 1926, con un semplice discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, a Pesaro, fissò la parità lira/sterlina a quota 90 (fino al giorno prima la sterlina era quotata 153 lire) e quella del dollaro a quota 18.

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, i ripetuti attacchi alla stessa (graditi dai poteri forti per loro interessi) hanno determinato una situazione di scontento e conflittualità permanente, nonché un vuoto di potere che stiamo cercando di colmare sia nelle Aule giudiziarie, che con l'aiuto del sindacato ispettivo parlamentare, aiuto pervenuto soprattutto dai partiti all'opposizione (dal PD all'IVD e all'UDC).

A parte il problema dei licenziamenti, di cui si è detto, altri gravi problemi affliggono la Pubblica Amministrazione: Abolizione dello spoil system introdotto dal Ministro Bassanini, che in verità, ci risulta "pentito".

Questo istituto è stato non solo mantenuto dal Governo Berlusconi, ma utilizzato a fini personali dai componenti della compagine governativa nazionale e locale. Guardando in faccia i protagonisti, almeno quelli che conosciamo, non ci risulta - salva qualche lodevole eccezione - che qualcuno abbia rinunciato a poltrone e nomine per i familiari a carico e non, salvo alcune concessioni alla cosiddetta opposizione.

Il 50% dei posti di dirigente generale riservata ai concorsi è stata una richiesta e una vittoria di questa Federazione, ma la "norma" è stata disattesa per circa 3 anni e solo il ricorso all'"Aula giudiziaria" ha fermato questa ulteriore prevaricazione. Applicazione della legge sulla vice dirigenza

E' una norma per salvaguardare i funzionari

della ex carriera direttiva compressi nei livelli funzionali (di che?) frammisti ad impiegati provenienti da tutte le altre carriere che, sono transitati nei livelli superiori: a scapito di chi?

La norma, voluta dal Governo di centro-destra nel lontano 2002, non venne applicata dallo stesso Governo per motivi che tutti sappiamo.

Alla vigilia delle elezioni, che portarono ad eleggere l'attuale esecutivo, il "Signor" Brunetta, che non era ancora Ministro, all'hotel Plaza in Roma, dinanzi a moltissimi funzionari "indignati" aveva promesso l'attuazione immediata, in caso di vittoria elettorale, di questa normativa. E invece?

Lo stesso Ministro, con funambolica mossa ha presentato una norma abrogativa della vice dirigenza, respinta grazie alla ferma opposizione di una parte del Popolo della Libertà (in maggioranza dell'ex AN) e di una più grande consistenza di parlamentari del PD (Partito Democratico) dell'Unione di Centro (che già aveva votato compatto la normativa quando era al Governo) e dell'Italia dei Valori.

Per l'abrogazione della norma è bene ricordarlo, si erano espressi molti deputati del PDL, di ispirazione socialista e confindustriale.

Assegnazione dei posti dirigenziali a "reggenti"

Il blocco della vice dirigenza, che man mano viene superato con il massiccio ricorso alle "aule giudiziarie", sia su iniziativa DIRSTAT che di singoli, è foriera di mal amministrazione, connivenza e intralazzi, favoriti dalla mancanza di un'area (la vice dirigenza) da cui attingere per assegnare le "reggenze" (che dovrebbero essere temporanee).

A parte tutto, che senso ha non assumere "dirigenti" anche vincitori e idonei di concorsi espletati, naturali destinatari di "quel posto" adducendo i soliti motivi di "bilancio", quando poi si nominano, al loro posto "reggenti" "sine titolo"?

Non sarebbe più trasparente e congruo coprire tali posti, in attesa che arrivi il titolare, con idonei e vincitori dei concorsi già superati, muniti di laurea, anziché ricorrere ad un vergognoso "mercato delle vacche", tanto gradito al Governo che ad alcune "parti sociali"? Che aspettiamo a coprire quei posti vacanti di dirigenti con i vincitori e idonei dei concorsi all'uopo espletati, ponendo fine a tale vergogna?

Anche qui ci siamo dovuti affidare, per quanto possibile alle "aule giudiziarie", così come abbiamo richiesto, con diffida, soprattutto alle cosiddette "Agenzie" dell'ex Ministero delle finanze, di sospendere concorsi tipo "fotografico" (e anche qui siamo stati vincenti).

3 Pensioni

7 Vigili del Fuoco

Crisi di Governo

di Arcangelo D'Ambrosio

Il programma: tagli ancora all'albero della cuccagna, ovvero le pensioni.

Non ci saranno lacrime e sangue, ma solo sacrifici; così il premier incaricato Mario Monti.

A giudicare da quanto preannunciato sulle pensioni "noi" democrazia siamo sulla buona strada della definitiva distruzione di uno dei pilastri dello stato sociale, creato da una "dittatura": appunto le pensioni.

Cosa si vuole di più?

- Sistema contributivo per tutti, cioè riduzione di almeno il 20% degli attuali trattamenti: e i diritti acquisiti?

- Uscita flessibile del lavoro fra i 62 e i 70 anni: come la mettiamo con la norma "Brunetta" che sta imponendo ai lavoratori pubblici l'uscita a 58-60 anni, cioè al raggiungimento dei 40 anni di contributi?

- Cancellazione della possibilità, per i lavoratori, di lasciare volontariamente il lavoro con 40 anni di contributi, ripristinando l'art. 16 della legge 503/92 che rende facoltativa, per il lavoratore, la permanenza in servizio per un biennio, dopo i 65 anni di età.

All'interno EURO ITALIA DIRITTI
 a pag. 4

segue a pag. 2



Funzioni di controllo al ministero dello sviluppo economico A personale "esterno"

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05662

presentata da

LUDOVICO VICO giovedì 3 novembre 2011, seduta n. 545

VICO e LULLI -

Al Ministro dello sviluppo economico

- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», agli articoli 4, 14, e 23 effettua la distinzione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa, mentre l'articolo 19 contiene le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali presso le singole amministrazioni dello Stato;

l'articolo 24 dello stesso decreto legislativo n. 165, dopo aver definito la composizione del trattamento economico dei dirigenti ne stabilisce l'onnicomprendività precisando che, per qualsiasi incarico esterno ad essi conferito, i compensi dovuti dai terzi devono essere corrisposti direttamente alla amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza;

gli incarichi esterni conferiti alla dirigenza dei Ministeri in ragione del loro ufficio, conferiti direttamente dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, sono relativi a delicate funzioni di controllo e rappresentanza che necessita una immedesimazione funzionale fra amministrazione e funzionario tipica delle attribuzioni del dirigente statale;

l'articolo 14 del CCNL della dirigenza dei Ministeri che tratta dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, richiama i contenuti dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed al terzo comma prevede che la attribuzione degli incarichi aggiuntivi retribuiti avvenga con «criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione. Inoltre l'articolo 60 del CCNL 2002/2005 della dirigenza dei Ministeri prevede, al comma 4, che i criteri per il conferimento degli incarichi esterni siano simili a quelli stabiliti in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

tale allineamento normativo, fra legge e CCNL, trova oltretutto riscontro

in alcune consolidate decisioni della Corte dei conti (determinazioni n. 1741 adunanza del 6 dicembre 1983 e n. 1835 - adunanza 8 ottobre 1985 - della Sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) laddove è statuito che la nomina/designazione da parte delle amministrazioni statali in organismi vari di controllo e gestione resta circoscritta ai dirigenti e funzionari ovvero, nei casi in cui non sia esplicitata l'appartenenza, anche a quello delle altre amministrazioni statali o delle magistrature;

nonostante le denunce delle organizzazioni sindacali del Ministero dello sviluppo economico quanto sopra viene ordinariamente eluso a vantaggio di non meglio precisati liberi professionisti, del tutto estranei alla pubblica amministrazione;

tale pratica è preoccupante per le funzioni di controllo e vigilanza svolta dagli organismi interessati ed in particolare dai collegi dei revisori dei conti, dalle commissioni di accertamento di spesa, dai comitati di sorveglianza delle imprese in amministrazione straordinaria e delle cooperative in liquidazione coatta amministrativa; in particolare presso il dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, dove il capo dipartimento in scadenza all'inizio del 2012 consta agli interroganti che, si rapporti, per le nomine nei collegi dei revisori delle camere di commercio e delle altre e numerose strutture camerali, con la segreteria del Ministro, con esponenti politici nazionali vicini alla Compagnia delle Opere e con rappresentanti di Unioncamere, ente da cui egli stesso proviene, a discapito di dirigenti e funzionari del Ministero -;

in quanti collegi dei revisori delle camere di commercio siano presenti rappresentanti non appartenenti al Ministero dello sviluppo economico;

in quante commissioni di accertamento di spesa nominate negli ultimi tre anni, ed in che percentuale sul totale, siano presenti professionisti esperti esterni al Ministero dello sviluppo economico;

in quanti comitati di sorveglianza di imprese in amministrazione straordinaria, ed in che percentuale sul totale, siano presenti esterni al Ministero dello sviluppo economico;

se intenda porre fine a tale persistente stato di grave inopportunità nell'assegnazione di importanti funzioni di controllo e rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico a personale esterno allo stesso Ministero, anche al fine di prevenire fenomeni di connivenza e corruzione.(5-05663)

Lungodegenza al policlinico militare Anzio

Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci e Zamparutti.

Al Ministro della difesa.

Per sapere - premesso che: dal Policlinico militare di Roma dipende un dipartimento di lungodegenza ubicato nella città di Anzio; risulta, altresì, che all'interno di tale dipartimento, situato in un comprensorio di quattordici ettari, possono essere localizzati un anfiteatro e i reperti della villa imperiale dell'Imperatore Nerone che dalla costa si estende all'interno della struttura -: quali siano i criteri per l'accesso alla struttura di lungodegenza, quale sia il ruolo di provenienza dei ricoverati o dei familiari aventi diritto, e se questo accesso risulti adeguatamente ispirato a norme di trasparenza o, per converso, non favorisca il personale ufficiale ed i relativi familiari; quanti siano attualmente i ricoverati, quale sia il numero del personale dedicato all'assistenza, del personale impiegato in attività amministrative, diviso per categoria e livello di specializzazione; se presso la struttura di cui in premessa sia presente un esubero di personale civile e se ne sia previsto il reimpiego in altri enti; se siano presenti all'interno della struttura personale «assistenti socio familiari» a seguito del paziente, esterno ai ruoli dell'amministrazione della Difesa, e, ove presenti, quali siano le modalità di autorizzazione all'accesso e se sia accertato e garantito il rispetto delle norme di tutela assicurativa e previdenziale; quale sia il numero, ed i carichi di lavoro dei servizi offerti dal poliambulatorio, dalle strutture laboratoristiche e degli altri servizi ivi localizzati; quale sia lo stato di manutenzione della struttura e se sia attestato e garantito il rispetto delle norme della sicurezza antincendio e della sicurezza dei lavoratori, anche in considerazione dell'estensione di insediamento di predetta struttura; se sia presente personale convenzionato e con quali carichi di lavoro; se il capo dipartimento sia destinato in base a criteri legati all'esperienza e alla specializzazione in geriatria e se siano presenti ulteriori specialisti nel settore delle lungodegenze; se la notizia concernente la localizzazione nel dipartimento di un anfiteatro e dei reperti della villa imperiale di Nerone sia vera e se siano state effettuate indagini da parte dei competenti organismi per valutarne l'importanza del patrimonio storico culturale; quali siano i costi complessivi per il mantenimento della struttura e del relativo personale e a quanto ammontino le spese per le attività di manutenzione del bene e dei relativi servizi nell'ultimo decennio; se nella circostanza non si ravvisi l'opportunità di modificare l'ordinamento delle strutture in unità di degenza socio assistenziale a gestione tecnico-infermieristica in modalità tali da soddisfare le emergenti necessità assistenziali e riabilitative, anche legate alle attività in teatro operativo;

quali urgenti iniziative intenda il Ministro interrogato assumere in merito. (4-13367)

segue da pag. 1
Governissimo,
Governicchio

Pensionamento obbligatorio con 40 anni di contribuzione

E' una "perla" del Ministro Brunetta! Mentre si parla dell'aumento dell'età pensionabile a 67 anni, si "rottama" personale validissimo, anche con 58 o 60 anni di età.

I motivi? Sono inspiegabili o, anzi, spiegabilissimi: eliminare concorrenti "scomodi" per l'avanzamento in carriera, calpestando un diritto costituzionalmente protetto.

Qualcuno ci vuole spiegare perché nello stesso Ministero per l'Economia si trattiene personale sino a 67 anni di età e si "decapitano" (amministrativamente parlando) dirigenti di 58 o 60 anni?

Anche in questo caso le "aule giudiziarie" sono state favorevoli, spesso, all'accoglimento di ricorsi.

Vi sono poi Ministeri completamente in mano ai burocrati in assenza (assenza reale s'intende!) dei vertici "politici" che pur ci sono.

Alcuni dicasteri vedono Ministri, Sottosegretari e segreterie seriamente impegnati in voli di Stato, manifestazioni, rassegne e via dicendo.

Anche qui il contenzioso giudiziario è nutrito.

Così alla Difesa, provvedimenti legislativi fatti letteralmente con i piedi gridano scandalo, mentre alla Salute un gruppo di burocrati non provvede a formalizzare il ruolo dei dirigenti medici (ricorso DIRSTAT in atto), e ai Trasporti e altri, si emettono bandi di concorso e similari per la dirigenza ispirati al "manuale Cencelli"; il Ministero dell'Interno poi continua a tenere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco guidato da un Capo Dipartimento che non proviene dallo stesso Corpo e lo stesso Ministero tratta i dirigenti alla stregua di semplici impiegati sotto il profilo economico e normativo (ricorso DIRSTAT in atto). E ci fermiamo qui.....

Il Parlamento

E' intervenuto sugli argomenti segnalati. Per "smuovere" la questione dei concorsi all'ex Ministero delle Finanze, ben 50 deputati del PD, dopo le nostre spiegazioni, hanno firmato mozioni e interpellanze, cosa che è avvenuta, anche da parte dell'UDC e dell'IDV per la questione dei vertici dei Vigili del Fuoco, del Ministero della Salute, dell'Economia, delle Politiche Agricole e via dicendo.

Il sindacato ispettivo parlamentare anche nella parziale latitanza di risposte, a volte le ha ricevute evanescenti e non obiettive.

Le pensioni

A parte le promesse elettorali, tutte disattese (e non ci si venga a dire che c'è la crisi, esplosa in questi ultimi sei mesi dopo circa quattro anni di malgoverno), non c'è alcuna logica nel taglio delle pensioni cosiddette d'oro (dal sottufficiale al direttore generale): erano, comunque, risorse dei pensionati, accantonate durante il lavoro attivo, che non potevano essere toccate.

"Risparmi" di cui i pensionati sono stati letteralmente derubati.

Dire che il furto si è ripetuto è ben poca cosa.

Tutti sanno, infatti, che, durante l'attività di servizio, viene trattenuto, ai lavoratori, circa il 10% su tutta la retribuzione per il fondo individuale di pensione.

Invece il Governo ha corrisposto gli "irrisori" adeguamenti pensionistici non solo non proporzionandoli agli aumenti salariali dei lavoratori in servizio (come avviene in altri paesi), ma addirittura questo "irrisorio" è stato "elargito" con aliquote "decrescenti" man mano che la pensione aumentava: senza tener conto, si ripete, che il citato 10% era stato incamerato su "tutta la retribuzione".

Decurtazioni della retribuzione per le assenze dei pubblici dipendenti ammalati

Dopo ben 5 decreti o provvedimenti della Funzione Pubblica relativi alle assenze per malattie dei pubblici dipendenti, il Giudice del Lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato questione di legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione per la norma che prevede, per i dipendenti della P.A., per i primi 10 giorni di malattia, una decurtazione di fatto sulla busta paga.

L'ordinanza del 5/8 u.s. accoglie una eccezione sollevata da 50 lavoratori della scuola della provincia di Livorno.

La ricaduta sarà ampia qualora il principio di illegittimità dovesse essere sancito dalla Corte Costituzionale.

Il magistrato si è riferito al principio di eguaglianza costituzionale perché vi sarebbe, tra l'altro, una disparità di trattamento nel rapporto di lavoro tra dipendenti pubblici e privati. Ma il giudice va oltre ed asserisce: "la norma Brunetta crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore, che spinto da necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese".

Il nuovo Governo non potrà prorogare così lo stato di illegalità in cui è piombata la Pubblica Amministrazione, privata per anni di una guida politica che deve considerare i lavoratori il "centro" della stagione riformista e non un nemico da combattere e svillaneggiare in continuazione.

Ecco perché siamo convinti che il Governo Berlusconi abbia fatto bene a "forzare la mano": con "certi" Ministri non sarebbe andato lontano con le elezioni fatte in tempi brevi.

Buoni pasto

Il Governo "si rimangia" il taglio

di Arcangelo D'Ambrosio

Non è solo il modo, che pur mi offende!

Il fatto che due Ministri pseudo socialisti di questo Governo pseudo-liberal, sotto la minaccia di Berlusconi abbiano ritirato la norma della cosiddetta legge di stabilità (di cosa?) che aboliva la concessione dei buoni pasto ai pubblici dipendenti (perché di questo si trattava) non ci trova soddisfatti.

In primis: perché certe cose non bisogna nemmeno pensarle, come la proposta di abolire la pausa pranzo avanzata da un altro Ministro, l'On. Rotondi.

In secondo luogo perché il ripristino dei buoni pasto è venuta anche sotto le spinte di associazioni di ristoratori, bar, fornitori dei variopinti ticket da parte di società private, che avrebbero sì perduto un "lauto pasto".

Uno Stato che non riesce a costituire una società propria nemmeno per amministrare i buoni pasto.....

E una normativa che non riesce a stabilire che i 7, 8 o 10 euro e più per il pasto possono essere corrisposti anche a semplice esibizione dello scontrino fiscale....., eliminando tutta la burocrazia e i costi connessi anche alla produzione ed appalto dei ticket...

Finora non avevamo inferito, ma l'occasione è stata "ghiotta" per farlo.

Buona Pausa Pranzo a tutti!

La frenesia dei buoni pasto

di Donatella Cordova

.....e volevano rubarci anche il panino (ovvero la triste storia di un povero travet pubblico)!!!!

Con piglio inaudito e furba velocità nel giro di un pomeriggio romano, ancora assolato, hanno tentato di rubarci il tramezzino!!

E' ovvio la vita è dura, i costi della politica sono aumentati, il ristorante del parlamento ha innalzato i prezzi e i nostri poveri governanti, per salvare il paese avevano trovato l' "uovo di Colombo" :risaniamo la finanza pubblica con i tramezzini e i caffè.

Ottima idea. In 900, sparsi per tutto il paese, con i loro furgoncini, davanti le scuole, nei parchi pubblici o nelle piazze a vendere una buona merenda.

Purtroppo la merenda era la nostra!!Anni di battaglie,giorni di sciopero,terminati con la firma di un contratto scritto tra Governo e parti sociali, siglato e approvato dalla Corte dei Conti,dalla Ragioneria generale e suggellato allora anche dalla firma del Capo dello Stato,che

aveva concesso agli statali il fatidico "buono pasto" in cambio di una modifica dell'orario di lavoro. Grande conquista sociale ,che aveva equiparato noi travet pubblici ai colleghi del privato,riuscendo ad avere così un contributo per l'acquisto della merenda per il pranzo.

Parimenti all'ingresso del buono pasto era stato modificato l'orario di lavoro,abolito il sabato lavorativo: l'attività poteva essere svolta con un orario su 5 giorni,con due rientri pomeridiani dalle 14,30 alle 17,30 oppure su 7 ore e 12 m.,con sospensione obbligatoria di 30 minuti. Quest'ultima tipologia era stata introdotta per venire incontro alle migliaia di donne lavoratrici,che dovevano accudire i figli(le scuole terminano alle 16),pensare agli anziani e al menage familiare,nonché per tutti i pendolari,che avevano difficoltà nel trasporto pubblico dopo le 17,30.Nella mia provincia,tanto da fare un esempio,(ma credo anche in molte altre province italiane) con la riduzione dei trasporti pubblici per difficoltà economiche dei comuni,dopo la chiusura delle scuole i collegamenti con i paesi dell'entroterra sono stati molto diradati.

Ora sinceramente non credo che il risparmio del buono pasto potesse salvarci dalla crisi economica:se , conti alla mano, ciò mi fosse dimostrato sarei orgoglioso di dire "va bene, come statale sopporto anche questo sacrificio,oltre al blocco degli stipendi,dei contratti, la tassa sulla malattia.

Il mio panino ci ha salvato dalla crisi,il mio esempio può servire agli altri".

Ma quale esempio ci sta dando la nostra classe politica,di tutto l'arco parlamentare;a quale privilegi la casta ha rinunciato,per salvare il paese.Ha forse rinunciato all'assicurazione sanitaria(pagata da noi contribuenti) privata per tutta la famiglia,compreso le spese per interventi di estetica,all'assicurazione furti(pagata da noi contribuenti),al trasporto gratuito,alla mensa parlamentare,al vitalizio dopo 5 anni di legislatura,alle auto blu,ai parrucchieri e ai barbieri gratuiti,alle tessere omaggio per cinema e teatri,all'assicurazione sulla vita e così via(semprè a nostre spese)?

Se dopo tutti i tagli di questi privilegi, tagli delle spese inutili per opere pubbliche iniziate e mai terminate,con cui purtroppo l'Italia è stata deturpata, delle consulenze faraoniche,degli sprechi che ogni giorno vediamo dalla nostra scrivania di ministeriali-inenarrabili perché forse rischiamo una denuncia-anche il taglio del mio panino fosse stato utile,avrei detto sì fiera !

Certificato antimafia, sì del Ministro Maroni

Il Ministro Brunetta, ha fatto "una esternazione" non rispondente alla realtà.

Il Ministro Brunetta dovrebbe sapere che, in materia di certificato antimafia, quest'ultimo è richiesto solo per importi superiori agli euro 154.000,00 (quindi si presume non per i piccoli artigiani o le piccole imprese) e la procedura è svolta dalla P.A. che richiede detto certificato alla competente Prefettura allegando a tale richiesta un certificato della CCIAA che non viene richiesto al cittadino se già in possesso dell'Amministrazione. Forse sarebbe il caso di rammentare al Sig. Ministro che già esiste una normativa che prevede che l'Amministrazione non richieda la documentazione già in suo possesso, benché questa norma sia a volte disattesa.

Ritornando poi alla certificazione antimafia, tutti i pagamenti effettuati dallo Stato ai fornitori oppure i contributi erogati a varie categorie senza tale attestazione potrebbero finanziare comportamenti malavitosi.

Forse il Ministro dovrebbe informarsi sulla normativa già vigente e conoscere la realtà e professionalità della P.A.

Chicca: sulla G.U. del 28/9/2011 è pubblicato il Decreto Legislativo n. 159 (82 pagine) del 6 settembre 2011 concernente:

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Possibile che il Ministro Brunetta, che ha anche firmato il decreto di cui innanzi (insieme al Presidente della Repubblica Napolitano, al Ministro della giustizia Palma, al Ministro dell'interno Maroni e al Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti), pochi giorni or sono non sapeva di tale decreto, come risulta dalla recente trasmissione televisiva?

Ruolo ad esaurimento Trattamento pensionistico Proposta di legge

Breve premessa

Com'è stato già riferito su questo periodico in ordine al problema relativo al trattamento di quiescenza degli ex funzionari statali dei "ruoli ad esaurimento" di cui all'art. 60 del DPR 30 giugno 1972, n. 748, questi ultimi ricevono mensilmente, da circa undici anni, una pensione di importo inferiore rispetto a quello previsto per legge ai sensi dell'art. 73, secondo comma dello stesso decreto. Ciò è dovuto agli effetti riduttivi della Circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, nella quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo avere indicato, quale parametro di misurazione, il trattamento economico fondamentale dell'ex primo dirigente (attuale dirigente di seconda fascia) ha omesso di includere, tra le voci pensionabili, la parte fissa o minima della retribuzione di posizione, pur rappresentando, tale quota retributiva, una delle componenti strutturali del predetto trattamento economico di base, così come si evince facilmente, sia dalle corrispondenti norme di contrattazione collettiva sia da tutta una cospicua serie di altre fonti documentali ufficiali, tra le più autorevoli e significative.

Tuttavia, a fronte delle argomentazioni favorevoli ad una modifica correttiva delle disposizioni di detta circolare, sostenute dagli interessati (direttamente o per il tramite di Studi legali altamente specializzati in materia) e da autorevoli parlamentari nel presentare alla Camera e al Senato, dal 2002 in poi, appositi atti di sindacato ispettivo, le risposte finora pervenute sono state del tutto evasive e di assai dubbia pertinenza alle questioni sollevate, lasciando irrisolto il problema stesso ed avvalorando sempre più l'ipotesi di una volontà predeterminata a mantenere in vita una situazione di grave e palese ingiustizia ai danni di ex funzionari già a suo tempo bistrattati e che, avendo sempre improntato al pieno e rigoroso rispetto della Legge il loro modo di operare al servizio dello Stato, avvertono con particolare insofferenza la loro attuale condizione di soggetti discriminati nel loro trattamento pensionistico, proprio per la non corretta applicazione di una norma di legge, che è, appunto, l'art. 73, secondo comma, del DPR 748/72.

L'unica soluzione alternativa ritenuta praticabile da parte governativa è stata, comunque - ma solo a parole - quella di un possibile intervento di ordine legislativo, senza che vi abbia poi fatto seguito neppure uno straccio di azione concreta al riguardo.

Pertanto, accogliendo l'accorato appello degli stessi interessati, gli On.li Paladini, Porcino e Aniello Formisano, dell'IdV, hanno presentato, con serie e valide motivazioni espresse con estrema chiarezza e sulla scorta di un'ampia ed appropriata documentazione ufficiale, la proposta di legge qui di seguito riportata, che mira ad una interpretazione autentica dell'art. 73, secondo comma, del DPR 748/72, con una formulazione che rispecchia fedelmente la volontà del Legislatore e tende a definire, una volta per sempre e nella maniera giusta, la reale portata di detto articolo.

PROPOSTA DI LEGGE (n. 3999)

d'iniziativa dei deputati
PALADINI, PORCINO, ANIELLO FORMISANO

Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,

relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del medesimo decreto

Presentata l'11 gennaio 2011
(Assegnata alla XI Commissione Lavoro della Camera il 26 febbraio 2011)

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dispone testualmente che le pensioni ordinarie per i funzionari statali già appartenenti alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate dei cosiddetti «ruoli ad esaurimento» vanno liquidate «sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente», ora dirigente di seconda fascia.

Nella fattispecie, si tratta di una norma speciale intesa a garantire un giusto risarcimento morale e materiale ai soggetti interessati che, pur appartenendo alla carriera direttiva e pur avendo svolto compiti non estranei all'area operativa della dirigenza (sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 19 giugno 1997), non vennero a suo tempo inquadriati, per carenza di posti disponibili, nelle corrispondenti qualifiche previste dall'articolo 59 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, e furono quindi gravemente discriminati rispetto ai loro ex colleghi direttivi che conseguirono tale inquadramento solo grazie alla loro maggiore anzianità di servizio.

La base retributiva da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo pensionistico deve corrispondere alla sommatoria dei soli emolumenti di natura fissa e continuativa dell'ex primo dirigente, pari, cioè, al trattamento economico fondamentale spettante a quest'ultimo a prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali.

La circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, che regola la materia sul piano amministrativo, pur avendo previsto che le pensioni in parola vanno commisurate, oltre che alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 30 novembre 1995, al predetto trattamento economico fondamentale, ha omesso di includere, tra le voci relative, la parte fissa o minima della retribuzione di posizione, che rappresenta, invece, una delle sue componenti strutturali, essendo corrisposta in misura uguale per tutti i dirigenti della medesima fascia (si veda la decisione del Consiglio di Stato n. 14 dell'11 dicembre 2006) e riconosciuta comunque a questi ultimi, perfino nei casi di aspettativa (si veda il parere del direttore dell'ufficio ruolo unico dirigenza n. 175-2003 del 5 giugno 2003) o durante i periodi in cui essi sono distaccati presso altra sede di servizio e sollevati dai propri compiti di direzione (si veda la lettera della Ragioneria generale dello Stato n. 64581 del 7 giugno 2002); peraltro, tale quota retributiva riproduce esattamente l'indennità di funzione dirigenziale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che fino al 30 novembre 1995 è stata regolarmente resa pensionabile in favore del personale di cui trattasi, a prescindere dall'effettivo esercizio di dette funzioni.

Tale circolare - le cui direttive avevano già a suo tempo formato oggetto di fondate riserve da parte dell'Avvocatura generale dello Stato con lettera n. CS 19437/01-414 del 10 dicembre 2001 - viene tuttora duramente contestata dai rispettivi destinatari per gli effetti gravemente riduttivi da essa prodotti arbitrariamente sulla misura delle loro già esigue pensioni, a causa di un'applicazione della norma

sege da pag. 3
Trattamento pensionistico
Proposta di legge

che le regola sul piano legislativo che appare distorta.

A conferma della legittima collocazione della retribuzione di posizione di parte fissa o minima tra le voci del trattamento economico fondamentale dell'ex primo dirigente, si possono citare – oltre alle norme di contrattazione collettiva vigenti in materia: articolo 37, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 5 aprile 2001, biennio 1998/1999, e articolo 1, comma 2, del CCNL del 5 aprile 2001, biennio 2000/2001 – svariate altre fonti significative, tra cui principalmente:

a) la deliberazione n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004 con cui la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, traendo spunto dalle predette norme collettive, ha stabilito che la retribuzione di posizione è composta di due parti: «una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA e di una parte variabile, ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio»;

b) tredici sentenze emesse negli anni dal 2003 al 2007, dalle sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei conti per le regioni Lazio, Lombardia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Molise e Toscana (una di esse ha anche riscosso il pieno assenso dell'Avvocatura generale dello Stato con lettera n. CS 24351/04 sezione 7 del 17 maggio 2004) in base alle quali i ricorrenti – tutti ex funzionari dei ruoli ad esaurimento – hanno visto accogliere le proprie istanze con il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del loro trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile della retribuzione di posizione di parte fissa o minima, proprio perché considerata elemento costitutivo del trattamento economico fondamentale del dirigente e non legata allo svolgimento delle funzioni dirigenziali;

c) quattro sentenze emesse in precedenza dai Tribunali amministrativi regionali (TAR) del Lazio e della Liguria in cui è stato sostenuto che la retribuzione di posizione concorre a formare inscindibilmente il trattamento economico del dirigente, quale emolumento «fisso, continuativo, costante e generale» spettante al dirigente stesso «in ogni caso», anche soltanto per l'espletamento di «funzioni di studio o consulenza, ispettive o comunque non operative», funzioni, peraltro, attribuite al personale dei ruoli ad esaurimento ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, trasfuso nell'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

d) la lettera della Ragioneria generale dello Stato n. 128654 del 24 agosto 1999 a firma Monorchio, che attribuisce al predetto emolumento le identiche caratteristiche di cui alla lettera c);

e) le sentenze n. 31, n. 162 e n. 163 del 21 novembre 2008, emesse dalla terza sezione d'appello della Corte dei conti, con le quali viene espressamente dichiarato che la retribuzione di posizione è inclusa «per legge» nel trattamento economico fondamentale del personale dirigenziale;

f) la più recente sentenza n. 93 del 24 novembre 2009 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna, esattamente conforme a quelle citate;

g) la circolare n. 7/2008 del 17 luglio 2008 con cui lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, nel disporre in ordine alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, ha espressamente dichiarato che tra le voci del trattamento economico fondamentale dei dirigenti rientra anche la retribuzione di posizione di parte fissa, contrariamente a quanto risulta dalla circolare in contestazione; del resto,

appena pochi mesi dopo l'emanazione della circolare n. 12 del 2000 il Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001, aveva già modificato il proprio parere espresso nella circolare stessa, dichiarando di ravvisare nella retribuzione di posizione di parte fissa o minima «le caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta» e di considerare tale quota minima «come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento».

Lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, spinto dall'esigenza di assicurare al personale de quo il riconoscimento di un diritto da non ignorare, non mancò di assumere concrete iniziative ai fini di una revisione della contestata circolare, trasmettendo alla Ragioneria generale dello Stato – per il preventivo assenso – una «bozza» di circolare integrativa in cui veniva inserita, tra le voci del trattamento economico fondamentale del dirigente, la «retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista», pari alla sua parte fissa; a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato, con lettera n. 23330 del 10 marzo 2002, concordava pienamente con quanto prospettato dal Dipartimento della funzione pubblica, dichiarando, tra l'altro: «Invero, con la previsione – operata di recente dal CCNL 5 aprile 2001 – di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione, si può sostenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, sembra assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato».

Nonostante l'orientamento favorevole degli organi citati, detentori della massima competenza giuridico-amministrativa in materia, la circolare n. 12 del 2000 non fu modificata a causa di una posizione di rigido rifiuto da parte degli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze, che, richiamando alcune sentenze contrarie della magistratura contabile, sostennero che la retribuzione di posizione, anche nei suoi valori fissi o minimi, non poteva comunque essere resa pensionabile, neanche nei suoi valori fissi o minimi, nei confronti dei funzionari dei ruoli ad esaurimento, in quanto comunque connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, conseguente all'inquadramento nei ruoli della dirigenza.

Tale motivazione, peraltro ritenuta sostanzialmente infondata, appare di assai dubbia pertinenza alla fattispecie in esame, in quanto non tiene conto di un fattore di importanza determinante e, cioè, che il predetto articolo 73 fu introdotto nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 quale misura di salvaguardia diretta a compensare i funzionari dei ruoli ad esaurimento proprio del loro mancato inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Stante la grave difformità di giudizio esistente in materia sia sul piano amministrativo che su quello giurisdizionale, si è venuta a creare una grave e intollerabile discriminazione tra soggetti che, pur avendo rivestito durante la loro attività di servizio posizioni assolutamente identiche quanto a responsabilità e a livello qualitativo delle relative prestazioni, percepiscono trattamenti pensionistici differenziati a seconda di come la norma in questione – peraltro di facile lettura – viene di volta in volta interpretata da questo o da quel magistrato contabile o funzionario ministeriale.

Tale discriminazione è ancora meno accettabile se si considera che mentre in

base alla circolare n. 12 del 2000 i rispettivi destinatari continuano a percepire – da oltre dieci anni – una pensione di importo ridotto rispetto a quello dovuto per legge, un ben diverso trattamento viene invece già da molto tempo riservato, con il beneplacito degli stessi organi amministrativi responsabili, a talune particolari categorie privilegiate della stessa carriera direttiva dello Stato, quali, ad esempio, i funzionari direttivi di ragioneria in forza al Ministero dell'interno (si vedano la lettera della Ragioneria generale dello Stato n. 60911 del 3 ottobre 2002 e la lettera del Dipartimento della funzione pubblica n. 2936/10/BC del 29 ottobre 2002) e altri funzionari pubblici.

Ciò non può che contrastare in maniera stridente con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, come viene autorevolmente sostenuto con sentenza n. 1 dell'8-9 gennaio 1991 della Corte costituzionale che, nel dichiarare fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti in merito a una norma di natura pensionistica relativa ad alcuni alti funzionari dello Stato, ha espresso il concetto secondo cui la discriminazione che si determina agli effetti del trattamento di quiescenza, tra soggetti di identica posizione funzionale per avere prestato la medesima attività lavorativa configura un'evidente violazione dell'articolo 3 della Carta fondamentale.

La questione è stata sollevata a diverse riprese dai deputati Di Pietro, Paladini, Pavia e Porcino dell'Italia dei Valori in questa legislatura (interpellanza urgente n. 2-00478; interrogazione a risposta scritta n. 4-05319 e interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03168).

Le risposte dei membri del Governo sono state deludenti e non convincenti (Sottosegretario di Stato Craxi – 24 settembre 2009; Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta – 31 marzo 2010; Sottosegretario di Stato Viespoli – 20 luglio 2010).

In particolare, con riferimento alla risposta ultima in ordine di tempo e anche la più «organica», quella del Sottosegretario di Stato Viespoli, dobbiamo sollevare una serie di obiezioni. Per maggiore chiarezza riportiamo innanzitutto la risposta di Viespoli:

«Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Di Pietro, inerente l'inclusione della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione del personale del ruolo ad esaurimento, nel confermare quanto già reso noto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in risposta all'interpellanza n. 2-00478, di medesimo contenuto, faccio presente quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'INPDAP e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

La disposizione di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che espressamente equipara, ai fini pensionistici, l'inquadramento dei predetti funzionari alla qualifica di primo dirigente – oggi corrispondente a quella di dirigente di seconda fascia – si riferisce, come chiarito dalla circolare del 24 ottobre 2000, n. 12, del Dipartimento della funzione pubblica, al solo trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare e indennità integrativa speciale). Ciò alla luce delle norme che definiscono la struttura retributiva dei dirigenti pubblici, fondata sulla netta distinzione tra importi stipendiali ed emolumenti accessori, i primi determinati dall'inquadramento nella qualifica dirigenziale (di cui alla disposizione richiamata), i secondi funzionalmente connessi alla natura dell'incarico ricoperto.

Pertanto, è stata prevista l'esclusione dalla base pensionabile, nei confronti del predetto personale, della retribuzione

di posizione (nonché della retribuzione di risultato), emolumento accessorio collegato non solo all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali ma anche alla valutazione complessiva sull'espletamento dell'incarico.

In senso conforme alla predetta circolare si è espressa la Corte dei conti con la deliberazione n. 33 del 2001, nella quale l'organo di controllo sottolinea che la suindicata circolare n. 12 del 2000, ha correttamente distinto la componente fissa, denominata «trattamento fondamentale» (ovverosia stipendio tabellare, indennità integrativa speciale ed eventuale retribuzione individuale di anzianità se corrisposta) dalla componente variabile, vale a dire dalla retribuzione di posizione sia parte fissa che variabile e di risultato, collegata alla peculiare e mutevole posizione rivestita dal dirigente nella struttura dell'Ente ed ai risultati perseguiti nonché al concreto ed effettivo esercizio della funzione dirigenziale.

Rilevo, altresì che il personale di cui trattasi, ai sensi del vigente assetto contrattuale, è titolare di una struttura retributiva ben distinta da quella spettante al personale dirigente; infatti alle ex qualifiche ad esaurimento, come a tutto il personale appartenente alle qualifiche funzionali, è attribuita l'indennità di amministrazione, mentre a quello che riveste qualifiche dirigenziali è attribuita la retribuzione di posizione diversamente graduata secondo la rilevanza e le responsabilità connesse al relativo incarico.

Ciò osservato, per quanto attiene il richiamo alle pronunce emesse da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, con cui si riconosce ai ricorrenti il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inclusione nella base pensionabile della retribuzione di posizione, si ricorda che le sentenze fanno stato unicamente fra le parti, con esclusione di qualsivoglia estensione d'ufficio oltre quello dedotto in giudizio, ostandovi il principio di carattere generale del limite invalicabile della cosa giudicata (articolo 2909 del codice civile) nonché il divieto di estensione in via amministrativa dei giudicati sfavorevoli alle amministrazioni pubbliche confermato da ultimo dall'articolo 41, comma 6, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

In conclusione, per quanto detto, la vicenda posta all'attenzione può trovare soluzione unicamente in sede legislativa mediante una modifica normativa del citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, previa adeguata individuazione delle fonti di copertura finanziaria come prescritto dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

Nel merito di questa risposta osserviamo dunque, fermo restando quanto già riportato, quanto segue:

1) nel ritenere la parte fissa o minima della retribuzione di posizione estranea al trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia, il senatore Viespoli ha richiamato, del tutto impropriamente, le «norme che definiscono la struttura retributiva dei dirigenti pubblici», senza tener conto che proprio tali norme hanno stabilito che nell'ambito della struttura retributiva della qualifica unica dirigenziale la retribuzione di posizione consta di una parte fissa e di una parte variabile (articolo 37, comma 2, voci 4) e 5), del CCNL del 5 aprile 2001, biennio 1998/1999) e che tra le voci del trattamento economico fisso annuo spettante al dirigente di seconda fascia rientra, appunto, la parte fissa della retribuzione in parola (articolo 1, comma 2, lettera c), del CCNL del 5 aprile 2001, biennio 2000/2001) pari, a sua volta, al relativo valore minimo contrattualmente previsto (articolo 4, comma 3, dello stesso CCNL del 5 aprile 2001, biennio

2000/2001).

Pertanto, contrariamente a quanto risulta dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, il trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia, che rappresenta, insieme alla RIA maturata al 30 novembre 1995, la base sulla quale vanno calcolate le pensioni spettanti al personale in questione, deve comprendere anche la parte fissa o minima della retribuzione di posizione.

Ciò, peraltro, trova ulteriore conferma nei numerosi atti ufficiali di autorevoli organi istituzionali di controllo, di giustizia ed amministrativi, tutti scrupolosamente riportati e commentati nel testo dell'interrogazione;

2) egli ha inoltre ritenuto opportuno precisare che, in base a un sistema retributivo ben distinto da quello dirigenziale, «alle ex qualifiche ad esaurimento, come a tutto il personale appartenente alle qualifiche funzionali, è attribuita l'indennità di amministrazione, mentre a quello che riveste qualifiche dirigenziali è attribuita la retribuzione di posizione diversamente graduata secondo la rilevanza e le responsabilità connesse al relativo incarico». Ebbene, se tale precisazione corrisponde al vero nel caso in cui i funzionari dei ruoli ad esaurimento sono ancora in attività di servizio, essa non è affatto pertinente alla fattispecie di cui trattasi per il semplice motivo che, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, tali funzionari, nel momento stesso in cui vengono collocati a riposo, acquistano il diritto di assumere, virtualmente e ai soli fini pensionistici, la stessa posizione retributiva dell'ex primo dirigente, indipendentemente dall'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Non a caso, la Ragioneria generale dello Stato, accennando agli stessi funzionari, ebbe modo di dichiarare quanto segue: «A coloro che non avessero conseguito in attività di servizio l'inquadramento nella qualifica di primo dirigente, il legislatore, con l'articolo 73 (del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972), ne riconobbe virtualmente il relativo trattamento stipendiale ai fini pensionistici verosimilmente per evitare disparità di trattamento rispetto ai colleghi che avevano effettivamente conseguito in servizio il suddetto inquadramento» (lettera n. 137632 del 24 maggio 2000 citata nella stessa circolare n. 12 del 2000);

3) riferendosi alle tredici sentenze favorevoli di primo grado indicate nell'interrogazione, emesse dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di ben otto circoscrizioni regionali, lo stesso senatore Viespoli ha tenuto a ricordare che tali sentenze fanno testo unicamente fra le parti, stante il divieto della loro estensione in via amministrativa. A questo riguardo, pur riconoscendo la fondatezza di quanto riferito, non si può non osservare come il rappresentante del Governo abbia letteralmente sottovalutato il fatto (posto in particolare evidenza nel testo dell'atto parlamentare) che, per l'estrema difformità di giudizio della magistratura contabile nella materia di cui trattasi, si sia venuto a creare, nel caso di specie, una grave e intollerabile discriminazione tra soggetti che, pur avendo rivestito posizioni identiche nello svolgimento della loro attività di servizio, sono stati considerati in maniera completamente diversa ai fini pensionistici, a seconda di come l'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, peraltro di facile lettura, è stato di volta in volta interpretato da questo o...

...da quel magistrato, in netto contrasto con il noto principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta fondamentale (in particolare, si veda la citata sentenza n. 1 dell'8-9 gennaio 1991 della Corte costituzionale);



EUROITALIA DIRITTI

Direzione, redazione, amministrazione Via Ezio, 12 - 00192 Roma Tel. 06.3211535/3212690 - eMail: riforma@dirstat.it

Perché non torniamo alla lira?

Linea dura contro il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Europea

di Arcangelo D'Ambrosio

L'intervista sul Tg di La7 di inizio dicembre a Roberto Lavagna, Ministro dell'Economia dell'Argentina dal 2002 al 2005, mi trova, da tempo, perfettamente d'accordo con la posizione del predetto.

Nella sua intervista l'ex Ministro afferma che le richieste del F.M.I., avanzate nei confronti dell'Argentina erano identiche a quelle avanzate ora dalla B.C.E. nei confronti dell'Italia, ed ebbero come unico risultato il blocco dei contratti, il licenziamento degli statali e tutta una serie di provvedimenti (leggi restrittive per i pensionati) che stavano portando a breve termine l'Argentina verso la recessione e la bancarotta.

Questo è quanto! Vogliamo seguire la strada dell'Argentina dal 2002 al 2005? Nei momenti di piena autonomia e sovranità di questa Italia, "bastò" che il Capo del Governo, prima degli anni '30, con un semplice discorso tenuto a Pesaro, fissasse la parità cambiaria a quota "90" con la sterlina (quotata il giorno prima a 154 lire) e a quota 18 per il dollaro (quotato il giorno prima almeno il triplo).

I negozianti e i commercianti di Firenze, nei giorni successivi al discorso di Pesaro (discorso "sparito" da tutti i testi di politica economica!) senza attendere pubblicazioni "ufficiali", affissero, nei loro negozi, i nuovi prezzi dei prodotti in base alla "parità" fissata, cioè rispettivamente 1 sterlina pari a 90 lire, e un dollaro pari a 18 lire.

Vi fu di più!

La "colonia" inglese di Firenze, che prima frequentava gli "Uffizi", le biblioteche nazionali e via dicendo, i cui locali erano trasformati per l'occasione in luoghi per "consumare" il "the" delle cinque, fu costretta ad adeguarsi ad un atteggiamento più consona agli illustri luoghi ove "bivaccava" con i propri animali che spesso si comportavano come i loro padroni, poco educatamente, anche dal punto di vista "igienico".

Di questa Italia si parla poco! Oggi siamo "commissariati" dalla Merkel e poco ci manca per arrivare alla bancarotta. Siamo convinti che la Germania farà la fine di sempre: non per caso ha perduto tutte le guerre, anche quelle "economiche".

E siamo d'accordo anche con l'intervista di Andreotti del 1989, che rispondendo ad un giornalista in merito al suo "gradimento" all'unificazione tedesca, si esprime più o meno in questo modo: voglio bene alla Germania, perciò non preferisco due!

Certo che con statisti come Andreotti, non avremmo fatto la fine della "mortadella" (Romano Prodi docet!).

Cosa aspettiamo a fare da soli? Se dobbiamo andare "dove dobbiamo andare" è meglio andarci con i nostri piedi. Pensiero finale: oggi l'Argentina, liberatasi dal F.M.I. e dai banchieri è la nazione ove c'è la più grande riforma dei tempi in atto nel Paese e una sicura ripresa economico-sociale.

Vigili del fuoco

Al Ministro dell'Interno

di Arcangelo D'Ambrosio

Prof. Dr.ssa Annamaria Cancellieri

On.le Sig. Ministro, questa Organizzazione Sindacale che è maggiormente rappresentativa di alcuni significativi settori della Pubblica Amministrazione, Le rivolge un cordiale benvenuto, con l'augurio di buon lavoro.

Il delicato Ministero di cui Lei è la più alta espressione politica, è ben presente nella vita sociale ed economica del Paese, sia per l'efficienza e l'abnegazione, che per la professionalità delle Forze di Polizia, sia per le stesse qualità, che sono patrimonio "certo" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relegato all'ultimo posto, in tutti i sensi, del Comparto Sicurezza.

Anche di recente, la vittoria contro la criminalità organizzata e le operazioni di soccorso in occasione delle calamità che hanno colpito la nazione, hanno evidenziato chiaramente l'alto livello raggiunto dalle citate componenti del Ministero stesso.

E' chiaro che l'autorità politica, con il suo compito di indirizzo, controllo e vigilanza è quella che può permettere simili risultati: i cittadini sono consapevoli di essere, anche ora, in buone mani.

Purtroppo anche se l'abnegazione del personale finora è stata incondizionata e illimitata, è chiaro e non è pensabile che tale situazione possa durare per sempre, non per motivi egoistici del personale stesso, ma perché qualsiasi organizzazione ha bisogno di riconoscimenti tangibili, per essere psicologicamente preposta ai delicati compiti che essa assolvere.

Alla carenza di organici degli ufficiali della Polizia di Stato, risponde una più accentuata carenza di organici dei corrispondenti gradi/qualifiche nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che, non ha, peraltro, nessuna equiparazione sotto il profilo economico e previdenziale rispetto agli altri componenti del Comparto Sicurezza.

Anche la stessa struttura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risente della mancanza, al vertice del Dipartimento, di un Capo che sia l'espressione diretta dello stesso "CORPO" e subisce come "umiliazione" tale stato di cose.

Ci auguriamo che la Sua approfondita conoscenza dell'importante settore oltre ad assicurare operazioni ancora più brillanti al Paese, sia propedeutica a rimuovere, a breve termine, almeno questa ulteriore "sacca" di malessere, assicurando nel contempo almeno l'inizio di un processo di "omogeneizzazione" che possa mettere sullo stesso piano di "dignità" la più sacrificata delle componenti del Comparto Sicurezza.

D'altra parte i risultati parlano chiaro: 9.327 criminali assicurati alla giustizia, di cui 32 ricercati pericolosi, ben 25 miliardi di beni confiscati ai patrimoni della malavita, migliaia di interventi assicurati dai Vigili del Fuoco nelle recenti e meno recenti calamità.

Ci si chiede: non è doveroso, anche in un momento di crisi economica, rendere partecipe una delle più sacrificate delle componenti del Comparto Sicurezza, quale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del riconoscimento di pari dignità con le altre categorie?

Le affidiamo tale messaggio, fiduciosi alla Sua nota grande sensibilità.

Cordiali saluti

Una figura non gradita al "sistema"

Il mediatore nel nuovo processo civile

La civiltà di un Paese si misura anche in base alla risposta che lo Stato riesce a dare in merito ad una sempre crescente domanda di giustizia da parte del cittadino.

Giustizia intesa come "relazione ordinata" tra persone che dovrebbero concorrere al bene comune della società di cui fanno parte.

Giustizia da considerarsi, ancora, punto di riferimento fondamentale per il cittadino ed insegnamento rieducativo nei confronti di coloro che, non attenendosi alle regole, danneggiano altri, creando inevitabili contenziosi estremamente dannosi per il normale svolgersi della vita civile.

In questo momento storico caratterizzato da una società sempre più disordinata, egoista e disperata, il "bene giustizia" è diventato pura utopia!

Si parla di brevità di un processo senza tener conto della mole di arretrato che ormai è una costante di tutti gli uffici giudiziari, il fine è di creare quei presupposti affinché la giustizia o meglio il "servizio giustizia" funzioni davvero ed in tempi ragionevoli

segue a pag. 2

La figura di Mario Monti, il sottostato: dove va la democrazia?

di Maurizio Eufemi

Mario Monti è una figura di indubbio prestigio interno e internazionale, che è stata chiamata ad una impresa eccezionale, quella di guidare il Paese in pieno di una tempesta finanziaria che coinvolge non solo l'Italia ma l'intera Europa.

Mario Monti ha impresso all'Esecutivo il suo stile, quello della riservatezza. Un atteggiamento sobrio si scontra con le esigenze di una informazione drogata che ha finito per assumere i contorni di un reality. Si è finora privilegiata la quantità alla qualità. Siamo di fronte ad una vera e propria alluvione di notizie che si scontra con una attenta doverosa selezione.

Mario Monti gode peraltro di un mutato benevolo atteggiamento della grande stampa nei confronti dell'Esecutivo. Eppure si riscontrano molte anomalie e molte zone d'ombra non sufficientemente illuminate dai media.

Nella formazione del Governo si è privilegiata la opzione tecnica rispetto alla presenza di politici. Le figure di Amato e Gianni Letta che con la loro esperienza avrebbero portato elementi di competenza, saggezza, professionalità, esperienza sono state sacrificate sull'altare della discontinuità. Forse se avessero partecipato al Consiglio dei Ministri convocato per la nomina dei sottosegretari avrebbero potuto dare buoni consigli e sventato qualche furbizia. La questione è di esempio per quanto potrà avvenire nell'azione di governo nell'esame dei singoli provvedimenti, laddove si può registrare un vuoto nella conoscenza degli effetti e dell'impatto delle misure a vantaggio di questa o quella forza politica.

Lo stesso criterio della discontinuità e della specializzazione tecnica non è stato pienamente utilizzato nella scelta dei sottosegretari. Si sono registrate eccezioni e non di poco conto. Si verifica una continuità paradossale al Ministero dell'Economia con un ViceMinistro che fino a ieri ricopriva il ruolo di Direttore Generale, ne iberna la carica e si pone nel ruolo di controllore controllato assumendo la responsabilità politica della gestione del dicastero di cui fino a ieri era Direttore Generale. Altrettanto si verifica nel Gabinetto dell'Economia, senza neppure quella mobilità tipica dei cambiamenti di governo. Altro che discontinuità con il passato. Siamo nella più perfetta continuità soprattutto in un dicastero chiave dove l'interim di Monti all'Economia dovrà necessariamente prevedere l'utilizzo di ampie deleghe.

La vicenda dei sottosegretari ai rapporti con il Parlamento è poi paradossale. Era stata avanzata la ipotesi pure positiva di una mini cabina di regia che coinvolgesse tre esponenti politici delle tre aree che sostengono il governo al fine di creare un forte raccordo tra Esecutivo e Parlamento. E' saltata anch'essa in nome della totale esclusione dei politici dal Governo. Poi però si scopre che i sottosegretari ai rapporti con

il Parlamento sono due: uno politico e uno tecnico di grande valore come Malaschini, già segretario Generale del Senato, e che un altro politico dell'UDC, dopo un mezzo giro al Senato, e un altro mezzo giro nel governo Berlusconi - Tremonti - Siniscalco - dopo un giro quasi completo come membro alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assuma il ruolo di sottosegretario alla Difesa. Che cosa se ne farà la Difesa di un politico cardiologo ricercatore dovrà essere spiegato. Sono scelte incomprensibili anche rispetto alla qualità della struttura del Governo che poggia su quello che eminenti costituzionalisti chiamano il "sottostato", inamovibile e inossidabile rispetto a qualsiasi cambiamento di governo. Sui conflitti di interesse al Ministero dello Sviluppo come pure di esponenti che ricoprivano ruoli nel sistema bancario è stato già detto tutto o quasi. C'è solo da aspettare e valutare le singole decisioni quando saranno assunte.

Per il momento il governo sembra giocare una doppia partita, una in Europa per ritrovare una più forte coesione europea attraverso modifiche ai Trattati che rafforzino la governance e adeguino il ruolo della BCE, dall'altro sul piano interno a forzare la crescita attraverso la equità.

Il Governo Monti deve avere il coraggio di assumere decisioni dolorose per la sostenibilità del debito, per la lotta alla evasione. Non può pensare di galleggiare o prendere tempo nella prospettiva del 2013. Deve fare presto come era l'auspicio del quotidiano confindustriale solo pochi giorni fa. La situazione non è cambiata. Lo

spread è sopra i 500 punti. La montagna di debito pubblico richiede un recupero di credibilità; un comportamento virtuoso può venire da un alleggerimento dello Stato e degli apparati pubblici (blocco del turno over e part time forzoso per i dipendenti dello Stato) unito alla riduzione dello stock attraverso dismissioni patrimoniali e mobiliari; le proposte non mancano, sono molte quelle sul campo. Si va da quella di Pellegrino Capaldo che prevede la patrimoniale catastale Invim a quella Amato, dalla proposta Guarino con la creazione di una società veicolo per la dismissione dei beni pubblici a quella di Monorchio Salerno che guarda a ricomprare il debito con una ipoteca sulle case, fino a quella di Luigi Cappugi con l'ipotesi di un prestito forzoso con cedola interessi senza rimborso di capitale. Se ne possono aggiungere altre.

La lotta alla evasione richiede l'uso forte del contrasto di interesse e la trasformazione del soggetto Iva in particolari settori, come l'edilizia, in sostituto di imposta. Solo così sarà possibile ridurre l'area vasta della evasione fiscale. Sostituire i tanti documenti fiscali con un solo documento ma incisivo ed efficace.

La lotta alla evasione richiede un accertamento serio sulla formazione dei patrimoni immobiliari nell'ultimo decennio attraverso una verifica delle dichiarazioni dei redditi per valutare la effettiva rispondenza tra reddito dichiarato e quello prodotto; tra reddito e ricchezza reale.

Una azione di governo in favore dei giovani richiede interventi per sgonfiare la bolla immobiliare, costringendo gli immobili-

aristi a vendere a prezzi non speculativi con l'introduzione dell'ici anche sulle case costruite e non vendute proprio per facilitarne la immissione sul mercato e non per tenerle fuori dal mercato in attesa di ipotetiche rivalutazioni che favoriscano la rendita immobiliare.

L'Italia ha convissuto con il debito, così come il Giappone. Se l'Italia non cresce quello che valeva per il passato non vale più. Di fronte alla degenerazione del capitalismo alla globalizzazione senza regole le teorie economiche sono tutte saltate. Le risposte non possono venire dai tecnocrati o dal sottostato, così come non possono venire dagli economisti. Le risposte devono venire dalla politica.

Il governo Monti potrà svolgere un ruolo efficace quanto più avrà il coraggio di ritrovare la più ampia coesione delle forze politiche proprio attraverso convergenze parallele evitando temporanee e disomogenee maggioranze variabili.

Se ci si allontana dalla politica abbiamo il commissariamento del Parlamento, poi il commissariamento del governo. Poi non sappiamo cosa c'è dietro l'angolo. Di certo un affievolimento della democrazia e degli strumenti di selezione e di partecipazione. Purtroppo non sappiamo come si è proceduto alle selezioni del Governo.

Quali logiche hanno prevalso: quelle delle università, delle Fondazioni, dei circoli, delle relazioni, dei cerchi, quelle delle appartenenze.

Vorremmo capire dove sta andando il sistema democratico.

Difesa-Specializzazioni

Interrogazioni a risposta scritta:

Seduta n. 528 del 3/10/2011

MANNINO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: al personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, agli ufficiali medici delle Forze Armate e di Polizia, compresi quelli in servizio presso l'Arma dei Carabinieri che frequentano, nell'interesse delle rispettive amministrazioni che li hanno allo scopo selezionati, scuole di specializzazioni mediche presso le

Università, viene riconosciuto il diritto allo studio, esentando gli specializzandi dai servizi di istituto presso l'ente di appartenenza; all'interno del Ministero della difesa, tale esenzione è prevista per gli ufficiali medici della Marina e dell'Aeronautica, mentre quelli in forza all'Esercito sono costretti, oltre alle 38/40 ore settimanali presso l'Ateneo, a prestare attività lavorativa presso l'Ente di appartenenza, espletando servizi diurni e notturni fuori sede, senza percepire straordinari o altre provvidenze di legge;

è importante ricordare che i medici delle prime due specialità (Marina ed Aeronautica) sono esentati dall'attività lavorativa perché vengono considerati tecnicamente e giuridicamente «forza assente», e ciò in coerenza con quanto previsto dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione, università e ricerca n. 3200 del 4 ottobre 2010, inviata anche al Ministero della difesa, che ribadisce la necessità che gli specializzandi siano utilizzati a tempo pieno presso le strutture universitarie, liberandoli dall'impegno presso gli enti di appartenenza, in ottemperanza con quanto disposto dall'Osservatorio nazionale per la formazione specialistica medica;

la stessa Direzione Generale della Sanità Militare, con nota 15558 del 19 ottobre 2010 indirizzata al gabinetto del Ministro della difesa e agli Stati Maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica ha affermato come non vi sia possibilità alcuna di distrarre gli ufficiali specializzandi dalla frequenza dei corsi -:

quali iniziative intenda urgentemente intraprendere per far cessare il comportamento discriminatorio esposto in premessa, tenuto conto che i corsi di specializzazione sono tuttora in atto. (4-13405)

Lettera al Sen. Learco Saporito

Responsabile Dipartimento PA Futuro e Libertà

Carissimi, con la presente sono a ringraziarvi per aver preso parte all'incontro che abbiamo avuto presso la sede di Fli il 27 Settembre u.s. Auspico vivamente che questa sia la prima di tante iniziative che andremo ad effettuare insieme, nel tentativo di dar voce e speranza al Pubblico Impiego ed al comparto difesa e sicurezza, nel buio e triste momento che sta attraversando in questo momento.

Come convenuto nell'incontro, vi sarò grato se ognuno di voi, potesse trasmettermi, per il proprio settore di appartenenza, azioni ed iniziative che ritiene opportuno possano essere portate avanti dal nostro partito sia attraverso iniziative legislative che con diffusione a mezzo stampa.

Come ben sa chi mi conosce da anni, ma anche chi mi ha incontrato solo di recente, le vostre battaglie, sono state

segue a pag. 4

MEDICI: MINISTERO DELLA SALUTE



Nei giorni scorsi si sono rincorse sugli organi di stampa numerose anticipazioni che prevedevano un nuovo accorpamento del Ministero della Salute con il Dicastero del Lavoro e della Solidarietà Sociale.

Contro tale ipotesi si sono levate, unanimi, le voci delle Istituzioni, del mondo sindacale, delle Società scientifiche e delle Associazioni di pazienti.

Il nostro Ministero, infatti, trova la ragione della sua recente ricostituzione nel suo ruolo di garante dei principi sanciti dall'Articolo 32 della Costituzione, sia assicurando il mantenimento in tutto il Paese dei Livelli essenziali di assistenza, garantendone esigibilità ed equità, sia svolgendo una funzione insostituibile nella tutela della salute pubblica.

Ciò soprattutto grazie alla sua spiccata vocazione tecnico - sanitaria che comporta anche l'impiego di peculiari e qualificate figure professionali non comparabili con quelle presenti in altre Amministrazioni dello Stato.

E' quindi con viva soddisfazione che abbiamo accolto l'importante segnale che in tal senso è stato dato dal Presidente del Consiglio, Senatore Mario Monti.

Salutiamo e ringraziamo il Prof. Ferruccio Fazio, augurando al Prof. Renato Balduzzi, nuovo Ministro della Salute, un lavoro sereno e proficuo.

Roma, 18 novembre 2011

Le RSA Ministero Salute

UILPA Dirigenti Ministeriali DIRSTAT ASSOMED SIVEMP

segue ad pag. 1 **Il mediatore nel nuovo processo civile**

E' da sottolineare, inoltre, la "buona volontà" del Legislatore che, individuando la necessità di velocizzare e migliorare la macchina della giustizia, ha inteso rivedere taluni meccanismi giuridici, amministrativi e normativi che già da tempo sono in funzione in altri Paesi comunitari, al fine di arginare l'eccessiva durata dei processi e la loro lentezza.

Le norme sulla "giustizia" devono dare tutte le necessarie e dovute garanzie costituzionali ed in questo quadro appare straordinariamente innovativa la figura del Mediatore civile e commerciale che l'art.1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.53 definisce come "la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo" vale a dire della stessa attività di mediazione.

Con l'inserimento di tale figura giuridica nel nostro sistema processuale civile, si realizza un percorso alternativo al ricorso al magistrato, dando respiro e velocità alle altre cause obbligate a ricorrere all'iter del giudice ordinario.

Il mediatore civile è in buona sostanza un vero e proprio professionista preparato sulle tecniche della

negoiazione e della gestione della conflittualità delle parti nel contenzioso civile, con requisiti di terzietà.

Tale figura innovativa ha una sfera di competenza nella risoluzione di questioni civili in materia di contratti con banche, assicurazioni o di locazione, richieste di risarcimento per "malasanità", successioni ereditarie, infortunistica stradale, solo per citare alcuni esempi, tutte quelle situazioni, in definitiva, che danneggiano la vita del cittadino nella sua quotidianità. Il nuovo Istituto della mediazione civile e commerciale, previsto essenzialmente in tre tipi di mediazione: facoltativa, obbligatoria e giudiziale inserisce la nuova tecnica ADR (Alternative Dispute Resolution) quale valida e concreta alternativa agli iter giuridici tradizionali.

La figura del Mediatore in un momento di crisi, come l'attuale, appare particolarmente adatta nel razionalizzare e ridurre, non soltanto i tempi della giustizia ma anche e soprattutto l'onere di spesa dell'amministrazione pubblica.

Concludendo, sembrerebbe tuttavia che tale figura non risulti gradita, per evidenti motivi, ad alcuni operatori del sistema che vedono nel suo inserimento nel processo civile un ostacolo al loro lavoro.

di Benilde Izzi
vice segretario generale Confedirstat

Progressioni economiche nel Ministero per i beni e le attività culturali

di Roberto Luciani

La Dirstat sta seguendo con attenzione l'applicazione in ambito ministeriale dell'istituto riguardante le "progressioni economiche".

Nei vari Ministeri l'applicazione dell'istituto viene operato in tempi differenti, in specifico osserviamo quanto sta avvenendo attualmente nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Certamente l'iter applicativo è lungo e non sempre privo di ostacoli all'interno di una compagine che sta vedendo una situazione politica in veloce trasformazione che impone un costante monitoraggio e attenzione per arrivare in tempi brevissimi alla conclusione di questa annosa vicenda che interessa molti funzionari.

Si illustrano i numerosi passaggi e incontri tra le parti per dettagliare come nel Mibac si è inteso procedere per i criteri applicativi delle progressioni economiche.

In data 29 novembre 2010, la Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale-Servizio IV e le OO.SS., sottoscrivono un'intesa concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2009.

In data 14 dicembre 2010, la Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale-Servizio IV e le OO.SS., sottoscrivono un accordo concernente l'incentivazione delle attività svolte dal personale della I, II e III area.

Rilevata l'esigenza di apportare alcune modifiche all'intesa del 29 novembre 2010, sempre in data 14 dicembre 2010, la Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale-Servizio IV, e le OO.SS. riformulano la citata intesa:

Art. 1) Sarà bandito il seguente numero di posti per gli sviluppi economici all'interno delle Aree con decorrenza dal 1 gennaio 2010:

- N. posti 1.413, nel corrispondente profilo professionale, nella fascia economica F6 per l'area III;
- N. posti 270, nel corrispondente profilo professionale, nella fascia economica F5 per l'area III;
- N. 958, nel corrispondente profilo professionale, nella fascia economica F5 per l'area II;
- N. 391, nel corrispondente profilo professionale nella fascia economica F4 per l'area II;
- N. 116, nel corrispondente profilo professionale nella fascia economica F2 per l'area I.

Art. 2) I requisiti di accesso alla procedura per lo sviluppo economico all'interno delle aree sono così determinati: 4 anni di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, posseduti alla data del 31 dicembre 2009, nella fascia economica immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede lo sviluppo economico. Nei 4 anni sono computati anche gli anni di servizio svolti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella posizione economica, di cui al precedente sistema di classificazione, corrispondente alla suddetta fascia economica (immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre), individuata secondo la tabella B allegata al CCNL 2006/2009.

Art. 3) I punteggi sono determinati come da tabelle allegate:

- tabella 1, per l'area prima;
- tabella 2, per l'area seconda;
- tabella 3, per l'area terza.

Art. 4) Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria, l'attribuzione della relativa fascia economica sarà determinata in base ai seguenti criteri, secondo il seguente ordine di priorità:

1. anzianità di servizio (incluso il periodo pre-ruolo);

2. minore età anagrafica.

Art. 5) Non possono partecipare agli sviluppi economici dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2 (codice disciplinare), del CCNL 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Art. 6) La permanenza nella fascia attribuita non può essere inferiore a due anni.

Art. 7) Il costo complessivo della procedura è pari ad euro 6.380.932,00 e grava sul FUA 2010. Le economie derivanti da posti eventualmente non assegnati per mancanza di candidati interessati saranno utilizzate per incrementare il numero dei posti per gli sviluppi economici con decorrenza 1 gennaio 2011.

Art. 8) Con successivo accordo sarà definito il numero dei posti da attribuire per ciascun profilo professionale nelle rispettive aree.

Sempre in data 14 dicembre 2010 l'Amministrazione e le OO.SS. firmano una Dichiarazione congiunta che così recita:

Visti gli accordi e l'intesa sottoscritti in data odierna, le parti confermano gli impegni assunti il 29 novembre 2010 relativamente agli sviluppi economici con decorrenze 1 gennaio 2010 e 1 gennaio 2011 e si impegnano di valutare la possibilità di emanare contestualmente i bandi per gli sviluppi economici con decorrenze 1 gennaio 2010 e 1 gennaio 2011.

Dal momento che i tempi si sono notevolmente allungati emanare contestualmente i due bandi con decorrenze 1 gennaio 2010 e 1 gennaio 2011 è senza dubbio un obbligo morale per l'Amministrazione.

Il giorno successivo all'intesa, e cioè il 15 dicembre 2010, il Direttore Generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio e il Personale invia a tutti gli Istituti ed Uffici centrali e periferici una circolare (la n. 471) che ha come oggetto "Modifiche all'intesa concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2009, sottoscritta in data 29 novembre 2010".

Il 27 settembre 2011 il Capo di Gabinetto, comunica alle OO.SS. che gli ostacoli posti dalla Funzione Pubblica e dal MEF all'approvazione economiche sono stati rimossi.

La Dirstat invoca con urgenza l'emanazione dei due bandi per andare all'obiettivo applicativo di quanto disposto dalle "progressioni economiche" con decorrenza 1 gennaio 2010 e 1 gennaio 2011, considerando le mortificanti condizioni stipendiali e le scarse gratificazioni al quale viene sottoposto il personale che in specie nel Mibac, funzionari architetti, archeologi, storici dell'arte, bibliotecari, archivisti che investendo la propria elevata professionalità, mantengono sempre alto il senso di responsabilità per la tutela e la valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico e culturale italiano pur sopportando condizioni di profondo disagio per la mancanza di risorse economiche e umane.

Un regalo alla casta dei Generali Una Maserati blindata (a testa)

Il napoletano Gino Sorbillo ha ideato la "pizza" Maserati per protestare contro l'acquisto di 19 auto Maserati da parte del Ministero della Difesa.

Il contratto di acquisto risale al 2009-2010, ma questa "vergogna" è uscita solo ora. Il prezzo-base per ogni auto è 22.361 euro, ma con la "blindatura" e tutto il resto siamo oltre i 56.000 euro. Qualcuno dice oltre i 92.000.....

Asserisce Gian Antonio Stella: "più dell'intero stanziamento 2011 dato all'Accademia della Crusca, che dal 1583 difende la nostra lingua. Una volta blindate, quattro auto così valgono quanto la dotazione annuale della <<Dante Alighieri>> che tenta di arginare il declino della nostra immagine nel mondo tenendo in vita 423 comitati sparsi per il pianeta e frequentati da 220.000 studenti che seguono ogni giorno 3.300 corsi di italiano. Basterebbero questi numeri a far capire a una classe dirigente seria, capace di <<ascoltare>> i cittadini, come l'acquisto di quella flotta di auto blu di lusso non possa esser liquidato facendo spallucce.

La foto ai funerali dei due alpini morti ad Herat nel maggio 2010 diceva tutto: il cronista dell'Espresso contò 259 auto blu". Ma la notizia non è solo qui: nel parco difesa ci sono 100 auto blu e 700 grigio-verde.

Il SAP (Sindacato di Polizia) rincara la dose:

a Roma circolano ogni giorno 400 auto blu, contro 50 della Polizia e dei Carabinieri addetti alla sicurezza dei cittadini.

In tutta Italia le auto blu, secondo il Ministero della Funzione Pubblica - cui sono pervenute il 60% delle risposte - sono circa 72.000, ma da nostri calcoli risultano più del doppio.

I fuochi d'artificio

Se poi si aggiunge che in un Comando militare della Difesa, presso Roma, una mezz'ora di fuochi artificiali è costata 30.000 euro, c'è di che riflettere.

Dell'inchiesta del Ministero sui due casi non si è saputo nulla.

Cosa dice in proposito la Corte dei Conti? L'alloggio

Per accedere poi nove appartamenti delle alte sfere militari l'Aeronautica stanziò per quattro anni (di questi tempi!) 1.884.798 euro e 72 centesimi più Iva (altri 395 mila) per un totale di 2.279.798 euro. Media: quasi 253.310 ad alloggio.

Scriva Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. E la storia che racconta è agghiacciante:

La gara, appena conclusa, non lascia spazio a dubbi.

Non vengono cercati manager, ingegneri nucleari o ricercatori scientifici.

Le mansioni sono queste: "Servizi di pulizia e rassetto camere e locali connessi, nonché i servizi di cucina, mensa e sguatteria". Per essere più precisi, chi è assunto attraverso una ditta apposita deve "mantenere un livello igienico sanitario ottimale dell'ambiente", occuparsi della "spazzatura e lavatura dei bagni comprese le relative pareti piastrellate" e della "lavatura specchi ed arredi vari, lavatura e disinfezione sanitari", prendersi cura "dei contenitori porta rifiuti negli appositi cassonetti esterni per la raccolta differenziata" nonché della "battitura di cuscini e divani" più ovviamente la "battitura degli scendiletto".

Va da sé che viene chiesta una particolare attenzione per il "lavaggio e la lucidatura con idonei prodotti di tutta la posateria in alpaca argentata/argento, di vassoi e stoviglie di ogni genere".

Per non dire della cucina dove deve "curare il servizio di confezionamento e distribuzione pasti". E provvedere "alla pulizia ed al riassetto di tutti i locali (cucina) ed attrezzature (piani di cottura, frigorifere, congelatori, lavelli, elettrodomestici in genere) utilizzati, nonché lavatura, rammendatura, cucitura e stiratura di tovaglioli".

Quattro appartamenti a Roma, uno a Milano, uno a Firenze, uno a Poggio Renatico (Ferrara), uno a Pozzuoli e l'ultimo a Bari.

Le misure sono diverse.

L'alloggio del capo di stato maggiore a Roma, per dire, si estende su 399 metri quadrati di parquet, 143 di marmo, 275 di terrazzo, 48 di pianerottolo interno.

Ha inoltre 188 metri quadri di maioliche, 78 di "superfici vetrate", 240 di rivestimento in legno..... Tenerlo in ordine richiede minimo un paio di domestici.

Per altri lo spazio è meno spropositato. Prendiamo l'esempio di Pozzuoli?

Dice l'allegato B/5 che si tratta di un appartamento di 189 metri quadri che richiede un servizio di 176 ore al mese.

Fatti i conti, la domestica chiamata a prendersi cura per 44 ore (scarsa) la settimana dell'alloggio del comandante dell'Accademia aeronautica costerà in quattro anni 187.599 euro più Iva : 226.994. vale a dire 56.748 euro l'anno.

Molto più del doppio di quanto costa, tutto compreso, una badante specializzata per non autosufficienti che resta a casa 24 ore al giorno.

Il contenzioso

Dulcis in fondo:

la Difesa è il Ministero ove è più nutrito il contenzioso con i dipendenti militari e civili ed è l'unico che propone sempre "appello" contro le sentenze di primo grado.

Rispondono: tanto non pagano i Generali ed i dirigenti civili, ma lo Stato.

Cosa pensa la Corte dei Conti sulla responsabilità del dirigente per dolo e/o colpa grave?

Vorremmo poi conoscere se qualche dirigente militare, condannato per gravi reati in primo grado, non è stato cautelativamente e temporaneamente allontanato dal servizio, come avviene per i dirigenti civili.

Quelle nomine dell'agenzia delle Entrate

di **Pietro Paolo Boiano**
vice segretario generale Dirstat

L'AVVEDUTEZZA, che non guasta mai, ma anch'ella prudenza, avrebbero dovuto consigliare al Direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate di eludere la domanda sul conferimento degli incarichi dirigenziali, se proprio non era in grado di rispondere in modo diverso da come ha fatto nella intervista raccolta dal SOLE 24ORE il 15 di novembre scorso.

La ragione è che non rientra nelle attribuzioni di un alto dirigente porsi di traverso nei confronti di una pronuncia giurisdizionale.

Nel merito va ribadito che il persistente arroccamento dell'Agenzia delle Entrate nella difesa della propria autonomia gestionale continua ad essere un paravento che non offre alcuna protezione per il fatto che la gestione delle risorse umane presenti nella struttura, pur godendo di autonomia, non può

mai scadere nella violazione di legge. E' questa la posizione della giustizia amministrativa, almeno in prime cure. Il che vuol dire che ogni diversa decisione spetta ancora e soltanto alla magistratura amministrativa, e non certo ai vertici dell'Agenzia zia delle Entrate. Il fatto poi che non siano stati indetti concorsi per posti dirigenziali non significa che possano essere adottati provvedimenti "ad libitum" che oltre a porsi in contrasto con gli strumenti legislativi che regolano la materia, finiscono inevitabilmente per essere lesivi di altre legittime aspettative.

Rassegna stampa: Il Quotidiano 22 nov. 2011 - Basilicata

Sbaglia il direttore dell'agenzia delle entrate

di **Pietro Paolo Boiano**
vice segretario generale Dirstat

L'avvedutezza, che non guasta mai, ma anche la prudenza, avrebbero dovuto consigliare al Direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate di eludere la domanda sul conferimento degli incarichi dirigenziali, se proprio non era in grado di rispondere in modo diverso da come ha fatto nella intervista raccolta dal Sole24ore il 15 di novembre scorso.

La ragione è che non rientra nelle attribuzioni di un alto dirigente porsi di traverso nei confronti di una pronuncia giurisdizionale.

Nel merito va ribadito che il persistente arroccamento dell'Agenzia delle Entrate nella difesa della propria autonomia gestionale continua ad essere un paravento che non offre alcuna protezione per il fatto che la gestione delle risorse umane presenti nella struttura, pur godendo di autonomia, non può mai scadere nella violazione di legge.

È questa la posizione della giustizia amministrativa, almeno in prime cure. Il che vuol dire che ogni diversa decisione spetta ancora e soltanto alla magistratura amministrativa, e non certo ai vertici dell'Agenzia delle Entrate.

Il fatto poi che non siano stati indetti concorsi per posti dirigenziali non significa che possano essere adottati provvedimenti "ad libitum" che oltre a porsi in contrasto con gli strumenti legislativi che regolano la materia, finiscono inevitabilmente per essere lesivi di altre legittime aspettative.

(laDiscussione - 23 novembre 2011)

Pubblica Amministrazione: questione morale

di **Arcangelo D'Ambrosio**

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, i ripetuti attacchi alla stessa (graditi dai poteri forti per loro interessi) hanno determinato una situazione di scontento e conflittualità permanente, nonché un vuoto di potere che stiamo cercando di colmare sia nelle Aule giudiziarie, che con l'aiuto del sindacato ispettivo parlamentare, aiuto pervenuto soprattutto dai partiti all'opposizione (dal PD all'IDV e all'UDC).

Richiamiamo alcuni gravi problemi che affliggono la Pubblica Amministrazione: Abolizione dello spoil system introdotto dal Ministro Bassanini (che in verità, ci risulta "pentito").

Questo istituto è stato non solo mantenuto dal Governo Berlusconi, ma utilizzato a fini personali dai componenti della compagine governativa nazionale e locale.

Guardando in faccia i protagonisti, almeno quelli che conosciamo, non ci risulta - salva qualche lodevole eccezione - che qualcuno abbia rinunciato a poltrone e nomine per i familiari a carico e non, salvo alcune concessioni alla cosiddetta opposizione.

La "reale" attribuzione del 50% dei posti di dirigente generale riservata ai concorsi è stata una richiesta e una vittoria di questa Federazione, ma la "norma" è stata disattesa per circa 3 anni e solo il ricorso all'"aula giudiziaria" ha fermato questa ulteriore prevaricazione.

Applicazione della legge sulla vice dirigenza E' una norma per salvaguardare i funzionari della ex carriera direttiva compressi nei livelli funzionali (di che?) frammisti ad impiegati provenienti da tutte le altre carriere che, sono transitati nei livelli superiori: a scapito di chi?

La norma, voluta dal Governo di centro-destra nel lontano 2002, non venne applicata dallo stesso Governo per motivi che tutti hanno intuito.

Alla vigilia delle elezioni, che portarono ad eleggere il passato esecutivo, il "Signor" Brunetta, che non era ancora Ministro, all'hotel Plaza in Roma, dinanzi a moltissimi funzionari "indignati" aveva promesso l'attuazione immediata, in caso di vittoria elettorale, di questa normativa. Invece...

Lo stesso Ministro, una volta eletto con funambolica mossa presentò, una norma abrogativa della vice dirigenza, respinta grazie alla ferma opposizione di una parte del Popolo della Libertà (in maggioranza dell'ex AN) e di una più grande consistenza di parlamentari del PD (Partito Democratico) dell'Unione di Centro (che già aveva votato compatto la normativa quando era al Governo) e dell'Italia dei Valori.

Per l'abrogazione della norma è bene ricordarlo, si erano espressi deputati del PDL, di ispirazione socialista e confindustriale.

Assegnazione dei posti dirigenziali a "reggenti"

Il blocco della vice dirigenza, che man mano viene superato con il massiccio ricorso alle "aule giudiziarie", sia su iniziativa DIRSTAT che di singoli, è foriera di cattiva amministrazione, connivenza e intralazzi, favoriti dalla mancanza di un'area (la vice dirigenza) da cui attingere per assegnare le "reggenze" (che dovrebbero essere temporanee).

A parte tutto, che senso ha il "non" assumere "dirigenti" anche vincitori e idonei di concorsi espletati, naturali destinatari di "quel posto" adducendo i soliti motivi di "bilancio", quando poi si nominano, al loro posto "reggenti" "sine titolo"?

Non sarebbe più trasparente e congruo coprire tali posti, in attesa che arrivi il

titolare, con idonei e vincitori dei concorsi già superati, muniti di laurea, anziché ricorrere ad un vergognoso "mercato", tanto gradito sia all'ex Governo che ad alcune "parti sociali"? Che aspettiamo a coprire quei posti vacanti di dirigenti con i vincitori e idonei dei concorsi all'uopo espletati, ponendo fine a tale vergogna?

Anche qui ci siamo dovuti affidare, per quanto possibile alle "aule giudiziarie", così come abbiamo richiesto, con diffida, soprattutto alle cosiddette "Agenzie" dell'ex Ministero delle finanze, di sospendere concorsi tipo "fotografico".

Pensionamento obbligatorio con 40 anni di contribuzione E' una "perla" del Ministro Brunetta! Mentre si parla dell'aumento dell'età pensionabile a 67 anni, si "rottama" personale validissimo, anche con 58 o 60 anni di età.

I motivi? Sono inspiegabili o, anzi, spiegabilissimi: eliminare concorrenti "scomodi" per l'avanzamento in carriera, calpestando un diritto costituzionalmente protetto.

Qualcuno ci vuole spiegare perché nello stesso Ministero per l'Economia si trattiene personale sino a 67 anni di età e si "decapitano" (amministrativamente parlando) dirigenti di 58 o 60 anni?

Anche in questo caso le "aule giudiziarie" sono state favorevoli, spesso, all'accoglimento di ricorsi.

Vi sono stati poi Ministeri completamente in mano ai burocrati in assenza (assenza reale s'intende!) dei vertici "politici" che pur ci sono.

Alcuni dicasteri vedono Ministri, Sottosegretari e segreterie erano seriamente impegnati in voli di Stato, manifestazioni e rassegne.

Così alla Difesa, provvedimenti legislativi fanno letteralmente gridare allo scandalo, mentre al Ministero della Salute un gruppo di burocrati non provvede a formalizzare il ruolo dei dirigenti medici (ricorso DIRSTAT in atto), ai Trasporti, si emettono bandi di concorso e similari per la dirigenza ispirati al "manuale Cencelli"; il Ministero dell'Interno poi continua a tenere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sotto la guida di un Capo Dipartimento che non proviene dallo stesso Corpo: lo stesso Ministero tratta i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla stregua di semplici impiegati sotto il profilo economico e normativo senza porre mano alla più volte promessa "equiparazione" con gli altri colleghi del comparto sicurezza.

Il Parlamento

E' intervenuto sugli argomenti segnalati.

Per "smuovere" la questione dei concorsi all'ex Ministero delle Finanze, ben 50 deputati del PD, dopo le nostre spiegazioni, hanno firmato mozioni e interpellanze, cosa che è avvenuta, anche da parte dell'UDC e dell'IDV sia per la questione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Ministero della Salute, dell'Economia, delle Politiche Agricole e via dicendo.

Il sindacato ispettivo parlamentare nella parziale latitanza di risposte, a volte le ha ricevute evanescenti e non obiettive.

Le pensioni

A parte le promesse elettorali, tutte disattese (e non ci si venga a dire che c'è la crisi, esplosa in questi ultimi sei mesi dopo circa quattro anni di malgoverno), non c'è alcuna logica nel taglio delle pensioni cosiddette d'oro (dal sottufficiale al direttore generale): erano, comunque, risorse dei pensionati, accantonate durante il lavoro attivo, che non potevano essere toccate.

"Risparmi" di cui i pensionati sono stati letteralmente derubati.

Tutti sanno, infatti, che, durante l'attività di servizio, viene trattenuto, ai lavoratori, circa il 10% su tutta la retribuzione per il fondo individuale di pensione.

segue da pag. 3
**Pubblica Amministrazione:
questione morale**

Invece i Governi precedenti hanno corrisposto gli "irrisori" adeguamenti pensionistici non solo non proporzionandoli agli aumenti salariali dei lavoratori in servizio (come avviene in altri paesi), ma addirittura questo "irrisorio" è stato "elargito" con aliquote "decrecenti" man mano che la pensione aumentava: senza tener conto, si ripete, che il citato 10% era stato incamerato su "tutta la retribuzione".

Decurtazioni della retribuzione per le assenze dei pubblici dipendenti ammalati. Dopo ben 5 decreti o provvedimenti "correttivi" della Funzione Pubblica relativi alle assenze per malattie dei pubblici dipendenti, il Giudice del Lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato questione di legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione per la norma che prevede, per i dipendenti della P.A., per i primi 10 giorni di malattia, una decurtazione di fatto sulla busta paga. L'ordinanza del 5/8 u.s. accoglie una eccezione sollevata da 50 lavoratori della scuola della provincia di Livorno.

La ricaduta sarà ampia qualora il principio di illegittimità dovesse essere sancito dalla Corte Costituzionale. Il magistrato si è riferito al principio di eguaglianza costituzionale perché vi sarebbe, tra l'altro, una disparità di trattamento nel rapporto di lavoro tra dipendenti pubblici e privati. Ma il giudice va oltre ed asserisce: "la norma Brunetta crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore, che spinto da necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese". Una cosa è certa: il nuovo Governo non potrà prorogare lo stato di illegalità in cui è piombata la Pubblica Amministrazione, privata per anni di una guida politica che deve considerare i lavoratori il "centro" della stagione riformista e non un nemico da eliminare.

Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti: sono in "calo"

Le retribuzioni contrattuali nella pubblica amministrazione e nel settore privato

Pubblico impiego: retribuzioni ferme e in calo
Le informazioni sulle retribuzioni contrattuali di questa sezione del Rapporto sono aggiornate al comunicato Istat del 27 giugno 2011 e si riferiscono ai dati del mese di maggio.

Le variazioni congiunturali dei primi cinque mesi del 2011 mostrano un segno positivo esclusivamente per il Settore Privato generato dall'applicazione di aumenti tabellari nei mesi di gennaio, marzo e aprile. Per quanto concerne il settore pubblico (personale non dirigente, sia dei comparti di riferimento Aran che del personale non contrattualizzato) tutte le variazioni sono invece nulle, a parte un modesto 0,2% nel mese di marzo derivante dal rinnovo del CCNL dei Vigili del Fuoco.

Questi dati riflettono la situazione di "stallo" dell'attività negoziale nel settore pubblico, per l'intero triennio 2010-2012, imposta dalla manovra finanziaria dell'estate 2010.

Per quanto concerne la dirigenza pubblica contrattualizzata Aran e la restante dirigenza pubblica i dati Istat evidenziano addirittura una variazione di segno negativo, per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2 della stessa manovra finanziaria, norma che ha previsto una decurtazione del 5% sulla quota eccedente le retribuzioni superiori a 90.000 e del 10% sulla quota eccedente i 150.000 lordi annui.

Ponendo attenzione alla crescita media annua delle retribuzioni contrattuali (variazione tendenziale) spicca la crescita molto contenuta rispetto all'anno 2010 (0,2%) del personale non dirigente dei comparti di contrattazione Aran determinata esclusivamente da effetti di trascinarsi imputabili ai contratti sottoscritti nel corso del 2010.

Per il restante personale pubblico invece, la crescita annua del 3,2% è determinata dal già citato rinnovo dei Vigili del Fuoco, avvenuto nel 2011 (0,2%) e da effetti di trascinarsi di rinnovi avvenuti nel corso del 2010 (3%).

Ghettizzare i disabili familiari dei dipendenti delle Forze Armate e di Polizia

Roma, 28 novembre 2011 - Il tentativo vessatorio, ispirato dal Palazzo per il momento non è riuscito.

E ciò grazie al TAR del Lazio che intervenendo con la sentenza n. 5590/2011 nel merito della vertenza di un agente di polizia penitenziaria, ha dichiarato inapplicabile la sentenza del Consiglio di Stato n. 2707/2011

che escludeva, per ora*, solo le Forze Armate e di Polizia dall'applicazione della legge 104/92 modificata dalla legge 183/2010.

Occorre spiegare che il Consiglio di Stato aveva preso spunto dall'art. 19.1° e 2° comma della legge 183/2010 (la stessa legge che all'art. 24 individua i dipendenti pubblici - senza eccezione di sorta - e quelli privati come destinatari dei trasferimenti e permessi per assistere i familiari disabili); art. 19 che riconosce alle Forze Armate, di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una "specificità" ai fini del trattamento economico,

previdenziale e assistenziale, trasformando tale riconoscimento in un "atto punitivo", sia verso le Forze Armate e di Polizia sia verso i loro familiari disabili concludendo che le stesse non fossero destinatarie della normativa sui disabili.

Quanto asserito dal Consiglio di Stato, è non solo grave, ma è contro la legge e la stessa Costituzione, sia per quanto concerne i cittadini con le stellette, sia per quanto concerne gli stessi disabili: ciò è stato rilevato dal TAR.

Ci si chiede inoltre: da quando una norma "programmatica" può cancellare una norma primaria?

Degno di nota: la nuova normativa sull'assistenza ai disabili, recata dall'art. 24 della legge 183, migliorando i contenuti del vecchio art. 33 della legge 104/92, finora era sconosciuta e disattesa dagli Stati Maggiori della Difesa e dai vertici della Polizia, se è vero, come è vero che sono i due soli organismi che non hanno emanato la circolare relativa alla 183/2010.

Guarda caso: la citata legge 183/2010 è stata "scoperta" dai citati Enti per ghettizzare i disabili dei cittadini con le stellette.

Nota: Il "per ora" deve intendersi nel senso che la sentenza, per estensione, avrebbe potuto riguardare tutte le aree e i comparti del settore pubblico, destinatari della contrattazione di tipo pubblico (Vigili del Fuoco, Prefetti, Forestali, Diplomatici, Magistrati etc.).

UFFICIO STAMPA DIRSTAT/
CONFEDIRSTAT EUROITALIA DIRITTI

(rassegna stampa: il Quotidiano -
Basilicata, 4 dicembre 2011)

segue da pag. 3
Learco Saporito

spesso le mie ed in un momento così difficile, Futuro e Libertà non vi farà mancare la sua presenza e adotterà tutte le iniziative possibili per il bene dei singoli servitori dello stato e dell'intera comunità.

Le vostre osservazioni, commenti, e priorità verranno trasformate in un documento programmatico a cui daremo la massima visibilità, sia in Parlamento che in occasione di un Convegno Nazionale che abbiamo in programma di organizzare per il prossimo mese di novembre. Ritengo che nel frattempo dovremmo organizzare tavole rotonde settoriali al fine di definire le singole tematiche che andremo a trattare ed a cui dovremo dare la massima visibilità anche a mezzo stampa.

Ritengo che se uniamo tutte le nostre forze, pur riconoscendo la specificità di ognuno, sicuramente potremo riportare una corretta informazione al Paese e riavviare un cammino di confronto e concertazione tra sindacati ed istituzioni.

Sperando vivamente che vorrete farmi pervenire a breve giro le priorità del vostro settore di appartenenza e sperando di farvi cosa gradita, vi trasmetto il link ad uno dei diversi articoli apparsi sulla stampa in merito all'incontro di martedì scorso <http://www.ilfuturista.it/attualita-2/fli-avvia-un-tavolo-per-dare-voce-al-pubblico-impiego.html>

Gradite con l'occasione i miei più cordiali saluti

Learco Saporito
Responsabile Dipartimento PA
Futuro e Libertà



Trimestrale della CONFEDIRSTAT,
informativo, politico-sindacale

Direttore responsabile:
Arcangelo D'Ambrosio

Vicedirettore Franca Canala
Comitato di redazione: Bianca Maria Nappi, Grazia Nicodemi, Raffaello Turno, Gianni Infelisi, Pietro Paolo Boiano, Maria Pia Rossini, Alessandro D'Ambrosio

Editore: CONFEDIRSTAT
Via Ezio, 12 - 00192 Roma
Registrazione presso Tribunale di Roma n-
414/2006 del 8 novembre 2006

DIREZIONE, REDAZIONE,
AMMINISTRAZIONE
00192 Roma, via Ezio, 12 - Tel 06.3211535
Fax 06.3212690

Questo numero è stato chiuso nel mese di
Dicembre 2011

segue da pag. 3

**Trattamento pensionistico
Proposta di legge**

4) inoltre, per confermare la sua posizione, il senatore Viespoli ha poi tenuto a far presente che, in senso conforme al criterio adottato dal Dipartimento della funzione pubblica nel formulare la predetta circolare si era anche espressa la Corte dei conti con deliberazione n. 33 del 24 novembre 2001, senza tuttavia manifestare alcuna perplessità in merito al fatto (anch'esso posto in rilievo nell'interrogazione) che cinque mesi prima lo stesso Dipartimento aveva sostanzialmente modificato tale criterio, come risulta dalla propria lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001;

5) nella risposta del senatore Viespoli viene anche accennato alla precedente interpellanza urgente dell'onorevole Di Pietro n. 2-00478 del 22 settembre 2009 di analogo contenuto, discussa nell'Aula della Camera dei deputati due giorni dopo.

In quell'occasione, il rappresentante governativo incaricato della risposta fu l'onorevole Stefania Craxi, sottosegretario di Stato agli affari esteri, la quale, a nome del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ebbe fra l'altro a dichiarare che nel gennaio 2002 il Dipartimento della funzione pubblica, dopo ripetuti approfondimenti, propose alla Ragioneria generale dello Stato una modifica della circolare n. 12 del 2000, nel senso di includere nella base pensionabile anche la retribuzione, di posizione di parte fissa o minima, aggiungendo, tuttavia, che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva manifestato avviso contrario, confermando l'orientamento della circolare stessa e di una parte della magistratura contabile ostile alle istanze della categoria. Considerato che la predetta Ragioneria generale dello Stato, proprio in relazione a tale proposta, si era invece espressa in senso favorevole con nota n. 23330 del 10 marzo 2002, appare del tutto incomprensibile il motivo per il quale non fu dato, a suo tempo, il giusto peso al parere della stessa Ragioneria, che, oltre a far parte della medesima struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, è, per di più, dotata di specifiche competenze tecnico-istituzionali per quanto attiene agli aspetti finanziari di determinati atti del Governo, come quello relativo alla fattispecie;

6) passando poi a considerare le vicende giurisprudenziali riguardanti la questione di cui trattasi, l'onorevole Craxi ritenne opportuno richiamare soltanto alcune sentenze, di segno contrario, pronunciate dalla terza sezione d'appello della Corte dei conti, precisando che quest'ultima aveva manifestato un orientamento costante teso ad escludere tale retribuzione, anche nella sua parte fissa o minima, dalla base pensionabile. In particolare, ella citava la sentenza n. 497 del 2005 secondo cui: «I funzionari de quibus, che non abbiano in concreto esercitato funzioni dirigenziali in virtù di un formale incarico, pur avendo diritto al calcolo della pensione sulla base dello status dirigenziale ex articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, non possono vedersi computati anche l'elemento de quo, attenendo il medesimo alla preposizione ed all'effettiva gestione di una funzione dirigenziale. Né può ritenersi che l'effetto in parola possa discendere ex se dall'attribuzione figurativa della qualifica dirigenziale all'atto del collocamento a riposo, poiché tale circostanza non comporta la preposizione ad un ufficio riconducibile a tale funzione». In proposito, a parte la considerazione che la retribuzione di posizione attiene alle funzioni dirigenziali solo per la sua parte variabile, non si può fare a meno di osservare che, nel caso specifico, i magistrati della predetta sezione non hanno tenuto conto di un fattore di importanza determinante che andava invece attentamente valutato

in sede di giudizio e cioè, che il legislatore, con l'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 norma speciale diretta a compensare il mancato inquadramento dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento nella categoria dei dirigenti, non poteva certamente porre come condizione pregiudiziale per il godimento del beneficio previsto il requisito dell'esercizio effettivo di dette funzioni: in questo caso lo stesso legislatore sarebbe incorso, ovviamente, in un grossolano vizio d'incoerenza, vanificando l'obiettivo principale della norma, che è stato – giova ripeterlo – quello di attribuire al personale in questione, ai soli fini pensionistici, l'identico trattamento retributivo dell'ex primo dirigente, a prescindere dalle funzioni stesse;

7) sempre a proposito della terza sezione d'appello della Corte dei conti, va poi segnalato, in particolare, un altro fatto del tutto inspiegabile: mentre nel deliberare in materia di ricorsi relativi alle pensioni dei funzionari statali dei ruoli ad esaurimento, i giudici di tale sezione hanno sempre considerato la retribuzione di posizione come facente parte del trattamento economico accessorio, notoriamente connesso alle funzioni dirigenziali; con le più recenti sentenze nn. 31, 162 e 163, del 21 novembre 2008, pubblicate il 17 aprile 2009, gli stessi giudici, nel trattare altri ricorsi presentati da soggetti che avevano chiesto l'inclusione dell'indennità di amministrazione nella quota «A» della loro pensione, si sono invece espressi in maniera diametralmente opposta per quanto riguarda la natura della retribuzione di posizione, sostenendo, questa volta, che essa, a differenza dell'indennità di amministrazione, è da ritenere «inclusa per legge nel trattamento economico fondamentale» del dirigente;

8) per concludere, va infine rilevato che sia l'onorevole Craxi sia il senatore Viespoli, nell'escludere la possibilità di una soluzione della problematica in via amministrativa mediante la modifica della circolare n. 12 del 2000, hanno prospettato quale unica alternativa (peraltro solo a parole, senza che vi abbia finora fatto seguito alcuna iniziativa concreta da parte governativa) la necessità di una modifica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, pur risultando detta disposizione del tutto conforme alla volontà del legislatore.

È superfluo aggiungere che eventuali difficoltà di bilancio che venissero pretestuosamente rappresentate dagli uffici responsabili non potrebbero configurarsi, nella maniera più assoluta, quale causa di legittimo impedimento, né potrebbero giustificare il disconoscimento di un sacrosanto diritto che la categoria interessata va legittimamente rivendicando da dieci anni a questa parte.

La proposta di legge propone dunque un'interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del medesimo decreto, al fine di prevedere l'inclusione della retribuzione di posizione, parte fissa o minima, nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione del personale del ruolo ad esaurimento, dando così una risposta alla legittima richiesta della categoria.

**PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.**

1. L'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si interpreta nel senso che il parametro di riferimento per

la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto, deve corrispondere al trattamento economico fondamentale del primo dirigente, ora dirigente di seconda fascia di pari anzianità, costituito da stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995 e retribuzione di posizione, parte fissa o minima, di cui ai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area dirigenziale del comparto Ministeri.

Trattamento pensionistico dei funzionari direttivi statali delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generali e direttore di divisione

Memoria informativa

Le pensioni ordinarie per gli ex funzionari direttivi statali delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate vanno liquidate «sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente». Lo stabilisce l'art. 73, secondo comma, del DPR 30 giugno 1972, n. 748, norma di carattere speciale con la quale il legislatore dell'epoca avrebbe inteso garantire un giusto riconoscimento ai soggetti interessati che, malgrado fossero dotati di tutti i requisiti richiesti, non vennero a suo tempo inquadrati nella dirigenza, essendo risultati in soprannumero rispetto alla relativa consistenza organica (). Una più che autorevole conferma è contenuta nella lettera della Ragioneria Generale dello Stato n. 137632 del 24.5.2000, a firma dell'allora Ragioniere Generale Prof. Andrea Monorchio, dove, con riferimento a detto personale, veniva dichiarato quanto segue: «A coloro che non avessero conseguito in attività di servizio l'inquadramento nella qualifica di primo dirigente il legislatore, con l'art. 73, ne riconobbe virtualmente il relativo trattamento stipendiale ai fini pensionistici verosimilmente per evitare disparità di trattamento rispetto ai colleghi che avevano effettivamente conseguito in servizio il suddetto inquadramento».

Al riguardo, poiché la norma in questione produce i propri effetti dal momento in cui i rispettivi destinatari sono collocati a riposo, va chiarito che ai fini della determinazione dell'importo pensionistico il trattamento economico da prendere in considerazione, non potendo comprendere anche gli emolumenti strettamente connessi con le funzioni dirigenziali, deve consistere soltanto in quelli di natura fissa e ricorrente, la cui sommatoria è pari al trattamento economico fondamentale generalmente spettante al predetto dirigente.

Per quanto concerne gli aspetti amministrativi, la materia è tuttora regolata dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000, da cui risulta che il calcolo per la liquidazione delle pensioni di cui trattasi va appunto eseguito in base al trattamento economico fondamentale dell'ex primo dirigente di pari anzianità, con l'aggiunta della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 30.11.1995, «ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali».

La circolare in parola viene però largamente contestata per avere impropriamente escluso dal predetto trattamento economico fondamentale, indicato quale termine di misurazione, la voce relativa alla parte fissa della retribuzione di posizione, pari al suo valore minimo contrattualmente previsto, laddove, come viene unanimemente riconosciuto, tale quota rappresenta invece una delle componenti inscindibili della struttura retributiva del personale dirigente (). Tanto è vero che essa, «stabilita in misura uguale per tutti gli appartenenti alla stessa fascia di dirigenza» (Decisione del Consiglio di Stato n. 14 dell'11.12.2006), quale che sia la loro posizione operativa, spetta a questi ultimi anche nei casi di malattia (Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008 del 17.7.2008, a firma del Ministro Brunetta), di aspettativa (Parere del Direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico della Dirigenza n. 175-2003 del 5.6.2003) o in altre circostanze, come, ad esempio, nel caso in cui detti dirigenti vengono distaccati presso una diversa sede di servizio e sollevati dai propri compiti di direzione (Lettera della Ragioneria Generale dello Stato n. 64581 del 7.6.2002).

Ad evidenziare l'illegittimità di quanto disposto con la Circolare n. 12/2000, si possono inoltre citare molte altre fonti ufficiali di riscontro, tra cui vanno principalmente elencate le seguenti:

1. le norme di contrattazione collettiva vigenti in materia, da cui risulta che tra le voci che costituiscono la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, la retribuzione di posizione consta di due componenti ben distinte: retribuzione di posizione parte fissa e retribuzione di posizione parte variabile (art. 37, secondo comma, del CCNL 5.4.2001-biennio 1998/1999) e che detta parte fissa, o minima, viene poi inclusa tra le voci del trattamento economico fisso annuo spettante al dirigente di seconda fascia (art. 1, secondo comma, del CCNL 5.4.2001-biennio 2000/2001);

2. la Deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti n. 2/2004/P del 26.2.2004, nella quale, in conformità alle predette norme, veniva appunto dichiarato che la retribuzione di posizione è composta di due parti: «una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA e di una parte variabile, ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio»;

3. una «memoria» in data 23.2.2004 (citata nel testo della stessa Deliberazione) nella quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, manifestando l'avviso di ricomprendere nel trattamento economico fondamentale del dirigente la retribuzione di posizione di parte fissa o minima, precisava che tale quota retributiva è «di importo uguale per tutti, impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in caso di assenza temporanea di funzioni»;

4. quattro sentenze dei Tribunali amministrativi del Lazio e della Liguria, degli anni 2000/20001, in cui veniva sostenuto che la retribuzione di posizione concorre a formare inscindibilmente il trattamento economico del dirigente, quale emolumento «fisso, continuativo, costante e generale» spettante al dirigente stesso «in ogni caso», anche soltanto per l'espletamento di «funzioni di studio o consulenza, ispettive o comunque non operative» (). Tali funzioni, peraltro, figurano anche tra quelle attribuite al personale delle qualifiche ad esaurimento dall'art. 25, comma 4, del D.Lgs 29/1993 trasfuso nell'art. 69, comma 3 del D.Lgs 165/2001;

5. tredici sentenze emesse, dal 2003 al 2007, dalle Sezioni Giurisdizionali

della Corte dei Conti per le regioni Lazio, Lombardia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Molise e Toscana, con le quali i rispettivi ricorrenti, tutti ex funzionari delle qualifiche ad esaurimento, hanno visto accogliere le proprie istanze, essendo stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del loro trattamento di quiescenza con l'aggiunta, nella base pensionabile, della retribuzione di posizione di parte fissa, cui sono stati infatti attribuiti i connotati strutturali propri del trattamento economico fondamentale del dirigente (). Per di più, una di queste sentenze (n. 271/2003 della Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo) ha anche riscosso ufficialmente il pieno assenso dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la ritenne tale da non prestarsi «ad utili profili di censura, essendo correttamente motivata con riferimento al contratto collettivo 5.4.2001» (Lettera n. CS 24351/04 Sez. 7 del 17.5.2004, redatta dall'Avv. Vincenzo Nunziata, già Capo di Gabinetto del Ministro p.t. della Funzione Pubblica);

6. le sentenze nn. 31, 162 e 163 del 21.11.2008 nelle quali la Terza Sezione d'Appello della Corte dei Conti ha addirittura dichiarato testualmente che la retribuzione di posizione del personale dirigenziale è «inclusa per legge nel trattamento economico fondamentale»;

7. la più recente sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, contenente l'identica dichiarazione.

Orbene, sulla base di questi elementi di valutazione, che appaiono tra i più significativi, e di altri che verranno accennati nel corso della presente memoria, è assai difficile pensare che la parte fissa o minima della retribuzione di posizione possa venire esclusa dal trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia e, di conseguenza, da quello pensionistico relativo ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento.

Risultano, quindi, del tutto incomprensibili i motivi che hanno impedito fino a tutt'oggi l'emanazione di una nuova circolare che, ad integrazione di quella precedente, stabilisse come parametro di riferimento per la determinazione delle pensioni spettanti a detto personale, le seguenti voci retributive, tutte facenti parte, in definitiva, del predetto trattamento economico di base:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 30.11.1995;
- retribuzione di posizione di parte fissa o minima.

Ne consegue, pertanto, che le voci da escludere per la loro stretta connessione con le funzioni dirigenziali, dovrebbero consistere nella retribuzione di risultato e nella sola parte variabile della retribuzione di posizione, anziché nell'intero importo di quest'ultima, come erroneamente disposto dalla Circolare n. 12/2000. () Del resto, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, soltanto qualche mese dopo aver emanato la Circolare n. 12/2000, dichiarò, con lettera n. 2407/10/BC del 21.5.2001, di rivedere nella quota minima della retribuzione di posizione contrattualmente prevista «le caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta» e di propendere, quindi, nel ritenere tale quota retributiva «come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento».

Inoltre, sempre lo stesso Dipartimento, con successiva lettera n. 269/10/BC del 30.1.2002, non mancò di dare ufficialmente avvio alla procedura amministrativa

segue a pag. 6

sege da pag. 5
Trattamento pensionistico
Proposta di legge

prevista per una revisione in tal senso delle direttive di cui alla contestata circolare, trasmettendo alla Ragioneria Generale dello Stato, per "la preventiva intesa", una "bozza" di nuova circolare in cui veniva appunto previsto l'inserimento tra le voci pensionabili anche di quella relativa alla retribuzione di posizione di parte fissa o minima. ()

A sua volta, la Ragioneria Generale dello Stato, con lettera n. 23330 dell'1.3.2002, manifestò il proprio assenso sostenendo che la parte fissa della retribuzione di posizione di cui al CCNL 5.4.2001 era da ritenersi, "speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato" in quanto "non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali" e tale, quindi, da assumere i "connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio". Nella stessa lettera (ultimo capoverso) si espresse positivamente anche per quanto riguarda il valore minimo della retribuzione di posizione di cui alla precedente contrattazione collettiva, considerando tale "minimo" ugualmente speculabile ai fini pensionistici nei confronti del personale "de quo" (). Infatti, da una semplice lettura dell'art. 4, terzo comma, del CCNL 5.4.2001 - biennio economico 2000/2001, risulta chiaramente che tra la "parte fissa" della retribuzione in parola ed i suo "valore minimo" non sussiste alcuna differenza sostanziale, rivestendo, entrambi, carattere di fissità, ricorrenza e generalità .

Tuttavia, nonostante il parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato, che avrebbe dovuto comportare una rapida, positiva conclusione della predetta procedura, quest'ultima fu invece ostacolata dal successivo intervento del Capo di Gabinetto del Ministro p.t. dell'Economia e delle Finanze, il quale, con lettera n. 10254 del 20.6.2002, si dichiarò contrario alla modifica delle disposizioni in vigore, ritenendo la retribuzione di posizione, anche nella sua parte fissa, del tutto estranea al trattamento pensionistico del personale ad esaurimento, in quanto direttamente connessa all'effettivo esercizio della funzione dirigenziale, nonché alla valutazione complessiva dell'espletamento dell'incarico svolto dal dirigente, con riferimento - per quest'ultimo caso - all'art. 24 del CCNL 5.4.2001 che prevede talune limitazioni circa il pagamento della retribuzione di posizione nei suoi valori fissi ai dirigenti posti temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e provenienti dal c.d. "ruolo unico", peraltro soppresso sin dal 2004.

In ordine al primo punto, che richiama il contenuto di alcune sentenze della Magistratura contabile di segno contrario a quelle innanzi citate, si osserva che la motivazione non è affatto pertinente alla fattispecie in argomento , in quanto non tiene conto di un fattore assolutamente determinante, rappresentato dal fatto che il legislatore, nell'introdurre l'art. 73 nel testo del DPR 748/72 quale norma speciale diretta a compensare il mancato inquadramento dei funzionari di cui trattasi nella categoria dei dirigenti, non avrebbe giammai potuto porre l'esercizio delle funzioni dirigenziali come condizione pregiudiziale per il godimento del beneficio previsto. In caso contrario, lo stesso legislatore sarebbe ovviamente incorso in un grossolano vizio d'incoerenza, vanificando l'obiettivo

principale della norma, che fu quello di attribuire al personale delle qualifiche ad esaurimento, ai soli fini pensionistici, lo stesso trattamento economico spettante all'ex primo dirigente a prescindere da dette funzioni e riferito quindi alle sole voci retributive fisse e ricorrenti connesse alla sola qualifica dirigenziale, tra cui va appunto compresa anche la parte fissa o minima della retribuzione di posizione quale voce del più volte citato trattamento economico fondamentale.

Per quanto riguarda l'altra motivazione, basata sulle disposizioni di cui all'art. 24 del CCNL 5.4.2001, che attiene, peraltro, a materia retributiva e non pensionistica (), si rileva che la norma riguarda una categoria di dirigenti del tutto peculiare, mentre il legislatore, con l'art. 73 non poteva che riferirsi ai dirigenti generalmente intesi e ad un normale rapporto di servizio tra questi ultimi e l'Amministrazione, indipendentemente da eventuali casi particolari ed accidentali, come quello indicato nella norma contrattuale.

A distanza di qualche anno, il problema venne nuovamente sollevato sia per le pressanti sollecitazioni nel frattempo avanzate dai diretti interessati, anche con il patrocinio di Studi legali altamente specializzati in materia, sia a seguito di numerosi atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera e al Senato, dal 2002 in poi (),

Infatti, dopo un primo intervento del Capo di Gabinetto dell'allora Vice Presidente del Consiglio Fini, che, con lettera n. 26078 del 23.11.2005, avanzava, a nome di quest'ultimo, due proposte alternative entrambe favorevoli alla categoria (), il Dipartimento della Funzione Pubblica, con lettera n. 41834 del 15.11.2006, reiterava la medesima richiesta a suo tempo avanzata alla Ragioneria Generale dello Stato (Lettera n. 269/10/BC del 30.1.2002 innanzi citata), sottoponendo nuovamente alle valutazioni di quest'ultima "l'opportunità di intervenire sulla disciplina applicativa come contenuta nella predetta circolare n. 12/2000, nel senso di riconoscere anche la retribuzione di posizione in parte fissa (ovvero minima) nel calcolo della base pensionabile del personale ad esaurimento".

Tuttavia, al termine di una lunga e snervante attesa, che rese perfino necessario un ricorso al TAR del Lazio contro il "silenzio rifiuto" dell'Amministrazione (ricorso accolto con sentenza n. 8349/2008) prevalse ancora una volta la linea dura da parte del Ministero dell'Economia, basata su motivazioni di nessuna pertinenza e del tutto elusive rispetto alle numerose ragioni sostenute. Ciò lasciò irrisolto il problema stesso, avvalorando sempre più l'ipotesi di una volontà diretta a mantenere in vita una situazione di grave palese ingiustizia, che oltre a danneggiare ancora una volta una categoria già a suo tempo bistrattata, ha finito per sollevare molte riserve circa la credibilità degli organi preposti, i quali, tuttavia, non esitarono affatto nel riconoscere, alcuni anni prima, un ben più elevato trattamento stipendiale e pensionistico in favore di talune particolari categorie privilegiate della stessa carriera direttiva dello Stato, come viene documentato, ad esempio, da un breve e rapido scambio di corrispondenza tra la Ragioneria Generale dello Stato (Lettera n. 60911 del 3.10.2002) e il Dipartimento della Funzione Pubblica lettera n. 2936/10/BC del 29.10.2002). ()

Né risulta che a modificare questa presa di posizione di netto rifiuto,

perpetrata solo ai danni del personale ad esaurimento, abbia influito la più recente emanazione, da parte dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, della citata Circolare n. 7/2008 del 17 luglio 2008 relativa alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, dove viene espressamente precisato (pag. 2, 2° capoverso) che nel trattamento economico fondamentale dei dirigenti dell'Area I (dirigenti ministeriali) rientra anche la retribuzione di posizione di parte fissa. Evidentemente, è ritenuto del tutto normale - per quanto assurdo e fuori da ogni regola di corretta amministrazione - che nel nostro ordinamento possa tranquillamente sussistere una così palese contraddizione tra due atti ufficiali di indirizzo del medesimo Dipartimento (la Circolare n. 12/2000 e la Circolare n. 7/2008) in ciascuno dei quali il trattamento economico fondamentale del dirigente, pur essendo uno e uno solo per sua stessa definizione, viene misurato con due metri diversi a seconda dei diversi soggetti per i quali viene preso in considerazione, in barba al più elementare principio di uguaglianza!

Inoltre, neanche la Magistratura contabile è stata in grado di garantire uniformità di risposta all'annoso problema, avendo emesso sentenze nettamente contrastanti nei confronti di ex funzionari che, pur avendo rivestito la stessa qualifica e ricoperto posizioni assolutamente identiche svolgendo le medesime funzioni o funzioni similari, si sono visti riconoscere trattamenti pensionistici differenziati a seconda del modo con cui l'articolo 73, secondo comma, del DPR 748/72 è stato di volta in volta interpretato, in sede di giudizio, da questo o quel magistrato, con la conseguenza che all'interno della stessa categoria si è venuta a creare una inaccettabile condizione di disparità.

A quest'ultimo proposito non si può fare a meno di segnalare, per la sua attinenza ai molti casi riscontrati, la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1991 dell'8-9 gennaio 1991, con la quale la Consulta, nel dichiarare fondata una questione di legittimità sollevata proprio dalla Corte dei Conti in merito a una norma di natura pensionistica relativa ad alcuni alti funzionari dello Stato, affermò il principio secondo cui la discriminazione che si determina agli effetti del trattamento di quiescenza tra soggetti di identica posizione funzionale per avere prestato la medesima attività lavorativa, configura una palese violazione dell'art. 3 della nostra Carta costituzionale.

Quanto al contenuto di merito delle sentenze di rigetto, esse richiamano tutte l'identico principio preconcetto secondo cui viene escluso che la retribuzione di posizione possa costituire emolumento pensionabile nei confronti dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento, essendo connessa al concreto ed effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, Al riguardo - a parte la circostanza che tale connessione sussiste solo per la quota variabile della retribuzione di posizione e non per il suo intero importo - non si possono che richiamare le stesse considerazioni già espresse in ordine a quanto sostenuto dal predetto Capo di Gabinetto nella citata lettera n.10254 del 20.6.2002.

Negata, quindi, ogni possibilità di definire la questione sul piano amministrativo - come sarebbe stato invece più che naturale - l'unica soluzione alternativa prospettata da parte governativa in varie riprese è stata quella di un apposito intervento di ordine legislativo, ma ciò solo a parole e senza che vi abbia mai fatto seguito neppure uno straccio di azione concreta al riguardo.

Pertanto, l'iniziativa, che avrebbe

dovuto far carico al Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata assunta, su accorato appello dei soggetti interessati, dai seguenti parlamentari:

- dagli On.li Paladini, Porcini e Formisano, dell'IdV, che hanno presentato alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 3999, assegnata il 26.2.2011 alla XI Commissione Lavoro;

- dal Sen. Costa del PdL che ha presentato al Senato il disegno di legge n. 2677 assegnato il 4.5.2011 alla I Commissione Affari Costituzionali. Entrambi questi atti parlamentari, tuttora ancora giacenti presso le predette Commissioni senza che si abbia la più pallida idea di quando verranno presi in esame, hanno finalità e contenuto identici e mirano ad un'interpretazione autentica dell'art. 73, secondo comma, del DPR 748/72, che rispecchia fedelmente la volontà del legislatore ed è destinata a definire, una volta per sempre e nella maniera giusta, la reale portata di detta norma, secondo principi di equità e di giustizia.

La formulazione è la seguente:

Articolo 1

L'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si interpreta nel senso che il parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto, deve corrispondere al trattamento economico fondamentale del primo dirigente, ora dirigente di seconda fascia di pari anzianità, costituito da stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995 e retribuzione di posizione, parte fissa o minima, di cui ai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area dirigenziale del comparto Ministeri.

Da quanto espresso nella presente "memoria", che trova puntuale riscontro in tutta una documentazione ufficiale che non può essere assolutamente ignorata, sarebbe doveroso ed urgente l'adozione di un serio provvedimento (amministrativo o legislativo che sia) che, oltre ad eliminare una vera e propria stortura giuridica e bloccare il contenzioso giurisdizionale tuttora in corso e che non accenna a placarsi, garantirebbe un giusto riconoscimento minimale ad ex funzionari che avendo sempre improntato al pieno e rigoroso rispetto della Legge il loro modo di operare al servizio dello Stato, avvertono ora con particolare insofferenza la loro attuale condizione di soggetti discriminati nel loro trattamento pensionistico, proprio per la non corretta applicazione di una norma di legge, che è, appunto, l'art. 73, secondo comma, del DPR 748/72.

E' superfluo aggiungere infine che eventuali difficoltà di bilancio che venissero pretestuosamente rappresentate dagli organi responsabili di questa assurda presa di posizione non potrebbero ovviamente configurarsi, nella maniera più assoluta, quale causa di legittimo impedimento, trattandosi, nella fattispecie, non di accordare "ex novo" uno dei tanti privilegi corporativi o di casta, di cui si ha purtroppo notizia quasi giornalmente, ma di rispettare un sacrosanto diritto acquisito, che la categoria interessata va rivendicando invano da oltre due lustri.

Comunicato

Ricorso contro i tagli della manovra Tremonti

Roma, 13 ottobre 2011 - La DIRSTAT intende promuovere ricorsi dinanzi al Giudice del Lavoro volti a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 3, 4, 21 e 32 del D.L. nr. 78/2010 convertito con Legge nr. 122/2010 (cd Manovra Tremonti) che ha introdotto modifiche in peius nel trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e, segnatamente, dei dirigenti pubblici, intervenendo - in particolare - sugli aspetti retributivi del rapporto di lavoro, così come delineati dalla contrattazione collettiva vigente, e sulle garanzie che assistono le procedure di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. In vuota sostanza si è alterato l'equilibrio sinallagmatico tra prestazione lavorativa (rimasta invariata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, con le connesse responsabilità amministrative) e controprestazione della Pubblica Amministrazione. In particolare si muoveranno censure di legittimità costituzionale avverso il cd. contributo di solidarietà che - contro ogni principio di uguaglianza e parità contributiva - è imposto solo ai dipendenti pubblici, restandone esentati i dipendenti del settore privato ed i lavoratori autonomi. Si provvederà, nella medesima sede, a chiedere anche la restituzione degli importi già decurtati. Anche le prerogative della stessa Organizzazione sindacale sono state profondamente incise, determinandosi una sostanziale disapplicazione delle clausole contrattuali negoziate tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative.

La platea dei potenziali interessati è la seguente:

- dirigenti della P.A. (sia di I che di II fascia) che subiscono la decurtazione del 5% (quindi, coloro che hanno un trattamento annuo lordo superiore ad € 90.000,00 relativo agli anni 2011,2012 e 2013) e del 10% (per quelli la cui retribuzione eccede gli € 150.000,00 annui lordi);

- dirigenti di I fascia che hanno incarichi aggiuntivi che, in base all'art. 9 comma III del D.L. nr. 78/2010, NON saranno più retribuiti;

- tutti i dirigenti pubblici per quanto attiene al blocco del trattamento stipendiale, all'azzeramento delle clausole di salvaguardia ed alla previsione di progressioni solo giuridiche e non economiche per gli anni 2011,2012 e 2013.

Per gli iscritti alla DIRSTAT (o per coloro che si iscrivono all'atto della sottoscrizione del mandato al legale) il costo dell'azione è interamente sopportato dalla stessa Federazione sindacale, mentre - per i non iscritti - è pari ad € 50,00.

Coloro che intendono aderire dovranno recarsi, per la sottoscrizione della procura, presso lo Studio dell'Avv. Dorangela Di Stefano (Studio Legale San Bonifacio, Caffo e Associati) ubicato in Roma, alla Via Marianna Dionigi, nr. 57 III piano (Piazza Cavour, angolo Chiesa Valdese) nell'orario giornaliero 11,00 - 17,00 muniti di copia dei documenti di identità e della quota prescritta (solo per i non iscritti).

Analoga azione sarà predisposta per i tagli alle pensioni.

UFFICIO STAMPA
DIRSTAT/CONFEDIRSTAT

PARTECIPI ALLA TERZA CONFERENZA PROGRAMMATICA DIRSTAT-VVF

di Franca Canala

Si è svolta a Roma, il 27 ottobre scorso, la "Terza Conferenza Programmatica Dirstat-VVF" che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo della politica, figure apicali dell'Amministrazione Pubblica, accademici e giuristi per un'ampia riflessione sul tema introduttivo il "Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Futuro e Autonomia".

Alla Presidenza del tavolo il Sen. Dott. Maurizio Eufemi ha armonizzato il dibattito che si è svolto con ricchezza di riflessioni e con determinazione per gli obiettivi che il Segretario Generale della Dirstat-VVF Ing. Antonio Barone ha sottolineato senza esitazioni.

Il Segretario Generale della Dirstat, Dott. Arcangelo D'Ambrosio, di concerto con il Presidente Dott. Alessio Fiorillo, ha sostenuto fortemente l'esigenza che viene manifestata dal Corpo dei Vigili del Fuoco, come una realtà da consolidare per il riconoscimento dell'impegno degli operosi funzionari e dirigenti che non perdono mai di vista la responsabilità che grava su postazioni sensibili e che incide fortemente sul "bene" del Paese.

Interessanti e positivi gli interventi dei politici, Sen. Learco Saporito (FLI), Sen. Maria Altezza (PD), l'On. Mario Tassone (UDC), l'On. Ettore Rosato (PD) che hanno voluto esprimere la loro convinta posizione nel valorizzare il Corpo dei Vigili del Fuoco quale spina dorsale di un Paese civile quale garanzia della sicurezza e di un pronto intervento qualificato. Anche i vertici della Pubblica Amministrazione, con la partecipazione del Prefetto Carla Cinciarilli (Direttore Centrale delle Risorse Umane), nelle voci del Dott. Francesco Paolo Tronca (Capo Dipartimento VVFSPPDC), ha fatto percepire l'importanza di un impegno costruttivo che nasce dall'incontro, per creare gli equilibri che devono formularsi nell'ambito delle risorse umane e nel sempre rispetto delle professionalità.

I contributi del Prof. Salvatore Monaco, Dott. Ing. Gerardo Rosa Salsano hanno arricchito con la propria specifica professionalità il dibattito ed in particolare il Prof. Avv. Raffaele Capunzo, che ha curato il ricorso con cui i vertici e i direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco chiedono l'equiparazione giuridica ed economica al Comparto Sicurezza, ha evidenziato le ragioni per cui tale equiparazione non è più procrastinabile né per gli effetti giuridici e né per ragioni morali.

Si volta pagina

Relazione del segretario generale
Dott. Ing. Antonio BARONE

DIRSTAT - VV.F.

On.li, autorità, gentili ospiti, colleghi, amiche ed amici, è con palese e dichiarata emozione, ma con grande piacere e soddisfazione, che porgo a tutti un sincero e caloroso saluto.

Ritengo doveroso porgere un saluto affettuoso al Segretario Generale Confederale - Arcangelo D'AMBROSIO - che ha sempre dimostrato grande attenzione, disponibilità e sensibilità alle vicissitudini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed a quelle dei colleghi Dirigenti e Direttivi VVF.

Consentitemi, nel contempo, di porgere un saluto e un ringraziamento a tutti i componenti della Segreteria DIRSTAT

ed in particolare ai Soci Fondatori della DIRSTAT - VV.F.

Nel corso della vita, ci si trova, prima o poi, nella condizione di doversi fermare un momento, riflettere sul presente per poter verificare la validità del proprio operato al fine di cogliere gli obiettivi prefissati.

Se, nel compiere questa azione, ci si accorge che i valori, sui quali si è fondata la propria vita lavorativa, con i quali si è vissuti e per i quali si è combattuto per tanti

anni, sono stati ingiustamente calpestati da coloro che avrebbero dovuto tutelarli, allora è arrivato il momento di cambiare pagina intraprendendo un nuovo progetto. Ciò, in un momento, quello attuale, che vede per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unico titolare del soccorso tecnico urgente, un futuro teso anche alla migliore gestione delle Emergenze di Protezione Civile. L'odierna conferenza è incentrata sui temi di elevato interesse, e pertanto appare doveroso partire da una sintetica illustrazione dell'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei compiti e delle funzioni ascritte alle sue fondamentali articolazioni territoriali, per meglio comprendere le criticità con le quali esso è chiamato quotidianamente a misurarsi.

LA STRUTTURA

Come specificato nel D.L. 139/2006, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con

le sue 34.000 unità, di cui circa 1000 ingegneri/architetti, è la struttura dello Stato per mezzo della quale il Ministero dell'Interno assicura i compiti istituzionali di soccorso pubblico, di difesa civile e di prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale.

Il Corpo Nazionale si compone di strutture periferiche e centrali. Le 724 strutture periferiche si articolano nei seguenti Uffici, distribuiti sul territorio:

- Distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza (334 distaccamenti permanenti e 272 distaccamenti volontari);
- Comandi Provinciali - il numero complessivo è di 100;
- Direzioni Regionali - il numero complessivo è di 18.

Il personale in servizio presso le strutture periferiche del Corpo Nazionale è di circa 28.000 unità che possiedono un'età media di circa 40 anni (mentre 51 anni è l'età media dei qualificati, ossia capi squadra e capi reparto).

I Vigili del Fuoco hanno una distribuzione capillare sul territorio secondo soltanto all'Arma dei Carabinieri.

L'organizzazione a livello centrale del Corpo Nazionale si articola in Direzioni Centrali ed Uffici del Dipartimento. In particolare, dipendono direttamente dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le seguenti Direzioni Centrali tecniche:

- Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico;
 - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica;
 - Direzione Centrale per la Formazione,
 - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
- a cui si aggiunge la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

Al vertice del Corpo è posto un Dirigente Generale proveniente dalla carriera tecnico-operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

PRINCIPALI CRITICITÀ

Ordinamento e specificità

Risulta evidente dal quadro rappresentato che il mantenimento di un'organizzazione attiva h24 su tutto il territorio nazionale, con l'espletamento di una così ampia gamma di competenze, comporta l'ineludibilità di un consistente potenziamento in termini

di risorse e di riqualificazione.

Alla luce delle criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 217/2005 si ritiene che l'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco necessiti di una significativa rivisitazione. L'esigenza di intervenire, con una valorizzazione profonda, sulla disciplina concernente tutte le figure professionali che compongono la macchina organizzativa del Corpo, è strettamente collegata al potenziamento delle strutture territoriali che, quotidianamente, sono chiamate ad assolvere compiti sempre più difficili e complessi. A ciò si aggiunge il decentramento, in corso di definizione, di taluni importanti compiti attribuiti alle Direzioni Regionali, con conseguente necessità di ristrutturazione della relativa compagine, anche attraverso l'istituzione di una dirigenza amministrativa che supporti stabilmente quella tecnica nel settore giuridico-amministrativo. Ciò, in modo che il Corpo possa esprimere tutte le professionalità necessarie a soddisfare le crescenti necessità di una società in



costante sviluppo.

L'esigenza di definire l'ordinamento, i contenuti del rapporto di impiego e le carriere in modo coerente con le peculiarità dei compiti assolti, d'altra parte, è stata di recente condivisa dal legislatore attraverso l'emanazione della legge 183/2010 che, all'art. 19, ha riconosciuto la "specificità" del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in ragione dei "peculiarità requisiti di efficienza operativa richiesti" e, pertanto, risulta indispensabile proseguire il cammino intrapreso con gli emananti decreti legislativi.

Equiparazione retributiva e previdenziale

Nonostante la tipologia ed il relativo carico istituzionale con il conseguente impegno psico-fisico richiesto al personale che opera quotidianamente (24 ore su 24) in emergenza, i Vigili del Fuoco sono tuttora in attesa della concreta equiparazione che comprenda il trattamento retributivo e previdenziale rispetto al personale delle altre amministrazioni del comparto sicurezza.

Lo stesso art. 19 della legge 183/2010 riconosce la specificità del ruolo del Corpo Nazionale, nonché lo stato giuridico del personale ad esso appartenente, si ritiene, quindi, non più rinviabile l'equiparazione di Dirigenti e Direttivi VVF a quelli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia, tenuto conto anche dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti, come da proposta di legge n° 4259 presentata il 5 aprile 2011 dall'On.le Avv.to Mario Tassone ed altri deputati alla Camera dei Deputati, che ci auguriamo abbia tempestiva approvazione. In relazione agli aspetti prettamente

ordinamentali, la riconosciuta specificità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti per l'espletamento dei delicati compiti istituzionali ad esso affidati (decreto legislativo 8 marzo 2006 n° 139), esigono un riferimento chiaro e puntuale alla catena di comando, allo scopo di garantire la necessaria evidenza in relazione alle funzioni ed alle responsabilità in materia di pianificazione, organizzazione, coordinamento generale e controllo delle strutture centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e territoriali del Corpo Nazionale, nell'ottica della maggiore efficienza operativa opportunamente indicata tra i criteri.

Detta funzione di comando è da collegare imprescindibilmente alla figura di vertice, che costituisce il terminale unico del patrimonio di esperienza e professionalità tecnico-operative dei Vigili del Fuoco. Pertanto, posto che il legislatore medesimo ha già codificato l'esigenza di dare attuazione alla definizione degli ordinamenti dei richiamati Corpi tenendo

promozione era essenzialmente l'esperienza, la capacità operativa, gli interventi effettuati, gli incarichi svolti, l'operare costante e incessante a contatto diretto con i vigili del fuoco.

E' stato sufficiente, non tenendo adeguatamente conto del predetto criterio, aver ricoperto incarichi di "palazzo" o appartenere a qualche sigla sindacale, per ritrovarsi nella cerchia dei premiati, a discapito del merito.

E' appena il caso di far notare che, se non opportunamente valorizzati, anche i colleghi Dirigenti e Direttivi non possono provare un adeguato attaccamento professionale al lavoro.

In proposito, si riconosce che nell'ultimo periodo si è intravisto qualche lume di positiva discontinuità alla prassi prima denunciata.

È nostro obiettivo prioritario far sì che i criteri discrezionali, utilizzati nelle procedure di promozione, non rappresentino uno strumento di abuso, né di clientelismo, ma invece tutt' al più integrino, un ventaglio di dati oggettivi, basati sulla reale attività effettivamente svolta dal candidato sin dall'inizio della carriera, a garanzia della capacità professionale attesa.

Michael Young sosteneva che il merito deve essere misurabile: "Prima dell'avvento dell'attuale meritocrazia l'anzianità godeva di uno splendido vantaggio: quello di essere misurabile". Young sosteneva che "la vaghezza della misura del merito porta al suo rifiuto". Ne consegue che senza valide misure oggettive e terzietà (in contrasto con l'elevata discrezionalità sino ad oggi adottata) non potranno mai essere eliminati gli abusi legati al nepotismo ed al clientelismo.

Per rendere credibile l'ideologia delle "pari opportunità" è necessario azzerare i privilegi, creare un sistema aperto che premi l'esperienza ed incoraggi ad osare. Occorre quindi rafforzare la cultura della fiducia fra i colleghi, che in questi ultimi anni appaiono delusi e demotivati, garantendo l'avanzamento di carriera unicamente con validi dati oggettivi, comparabili fra di loro, al fine di rendere la promozione di un singolo "giusta e riconosciuta" agli occhi di tutti.

Inoltre, in questo contesto, intendo chiarire che, tra i temi prioritari già sottoposti dalla DIRSTAT - VV.F., troverà ampio spazio il cartello rivendicativo di seguito riportato, e presentato ufficialmente.

Chiediamo formalmente che:

1. Sia prioritaria la rivendicazione sulla imprescindibile necessità che il Dipartimento debba essere guidato dal Dirigente Generale Capo del Corpo stesso, anche quale proprio naturale ed auspicato traguardo di carriera da poter raggiungere (così come avviene in altri settori del comparto sicurezza), superando così la dicotomia ancora in atto. Ciò, anche, nel primario interesse di snellire la catena di comando nel Dipartimento, con il conseguente vantaggio in termini di economia;

2. L'amministrazione operi con sollecitudine, al fine di ripristinare le corrette modalità di valutazione dei colleghi direttivi e dirigenti per la progressione di carriera. Quanto innanzi, attraverso l'affermazione del criterio dell'anzianità di servizio senza demerito quale base per le promozioni, in quanto unico indirizzo oggetto di valutazione, che potrà essere soltanto integrato (mai prevaricato) da altri criteri;

3. Sia estesa anche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in particolare a Dirigenti e Direttivi) la norma già presente nelle Forze Armate e di Polizia, nonché in alcune carriere civili dell'Interno e della

segue da pag. 7
Si volta pagina

Giustizia, che prevede il conseguimento della qualifica, con annesso trattamento stipendiale di:

- Primo dirigente dopo 13 anni di servizio effettivo;

- Dirigente Superiore dopo 23 anni di servizio effettivo.

Tanto, anche alla luce delle innegabili responsabilità che gli stessi Direttivi assumono costantemente nell'espletamento dei compiti istituzionali (in materia di sostituzione del Dirigente, rischi rilevanti, nomina di gruppi di lavoro, commissioni, direzione e coordinamento di complessi interventi di soccorso);

4. La promozione alla qualifica di grado superiore, (come avviene per le Forze Armate e di Polizia) avvenga in concomitanza del pensionamento;

5. Sia previsto lo sbocco professionale dirigenziale per il personale del settore amministrativo e informatico, che allo stato attuale, e in contrasto con la normativa diffusa e vigente, non gode di tale sviluppo di carriera;

6. Sia prevista l'istituzione del ruolo direttivo e dirigenziale dei biologi e chimici;

7. Siano strutturalmente organizzati nel territorio nazionale e adeguatamente potenziati gli importantissimi settori Ginnico e Sanitario, dimenticati da altre Organizzazioni Sindacali Nazionali.

Cari colleghi, mi rivolgo ai giovani di oggi, che saranno gli anziani del domani, per rappresentare che occorre creare insieme una formula vincente per tutti, cioè far sì che l'amministrazione fornisca una nuova opportunità a coloro che anche per un limitato numero di posti, non sono stati o non sono destinatari di occasioni di avanzamento in carriera. Solo e soltanto così si può creare la coesione e l'amalgama tra i colleghi.

Occorre, con l'ammodernamento delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituzione amata dalla gente ma troppo spesso dimenticata dai governi, innanzitutto garantire l'autonomia delle strutture periferiche (Direzioni Regionali e Comandi Provinciali) nei confronti di quelle Centrali, un'autonomia concreta e non solo di facciata. In un'epoca ove la parola "federalismo" è all'ordine del giorno, bisogna prendere coscienza che le soluzioni ai problemi delle realtà periferiche devono poter essere prospettate e assunte in primis dagli stessi dirigenti operanti nelle strutture centrali e periferiche.

È inoltre ancora troppo presto per valutare se il regime pubblicistico, entrato in vigore con la legge 252/2004 e quindi regolamentato con il D. Lgs. 217/2005, possa aver sortito gli effetti prefissati dal legislatore, e che non lasci "l'amaro in bocca" a

coloro che hanno creduto in questa riforma del Corpo, che prevedeva la valorizzazione della propria componente tecnica. Tutto ciò non è avvenuto, rimanendo

gravemente disattesa ogni aspettativa con le conseguenti gravi ripercussioni.

La nuova struttura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sorta dalla recente normativa riformatrice, dovrebbe essere l'emblema di una moderna organizzazione, snella e flessibile, in linea cioè con le aspettative della società in cui viviamo caratterizzate da elevati standard di qualità del servizio erogato alla popolazione.

La maggior parte di noi aveva intravisto in questa storica riforma la strada maestra per trasformare il CNVVF in un sistema organizzativo moderno, efficace e pienamente efficiente, con un vertice autonomo proveniente esclusivamente dallo stesso Corpo, mantenendone il DNA.

Ma tra di noi, e vedo che siamo in tanti, c'è chi ha prestato per decenni la propria professionalità per fare del CNVVF un punto di riferimento inossidabile per l'intera società. Tutti quanti noi dobbiamo ricordare, inoltre, che il raggiungimento di tale rilevanza nell'opinione pubblica è stato pagato anche con il prezzo di vite umane, cadute durante il servizio.

Questo patrimonio di esperienza, di sacrificio, deve rappresentare, per forza di cose, il punto di partenza del nuovo processo di sviluppo che dovrà costituire la struttura portante in seno alla riforma del Corpo. Bisogna quindi valorizzare al massimo le professionalità già presenti all'interno dell'attuale struttura.

Penso all'organizzazione e valorizzazione del Settore Sanitario e Ginnico-Sportivo del CNVVF, tenuto conto sia delle decine di medici che già attualmente operano all'interno di esso, con le stesse funzioni e competenze dei colleghi della Polizia di Stato, sia dei dirigenti e direttivi, nonché delle centinaia di istruttori di attività motorie professionali che operano sotto la guida della Direzione Centrale per la Formazione.

In questa sede, grazie anche alle garanzie forniteci dalla Segreteria Generale della DIRSTAT, possiamo confermare che sarà nostro proposito sottoporre all'attenzione, soprattutto del mondo politico, questa menomazione ed anomalia organizzativa, proponendo un progetto normativo che preveda l'attribuzione dell'incarico di Capo del Dipartimento al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cioè ad un Dirigente Generale proveniente direttamente dalla carriera tecnica operativa.

Un altro argomento fondamentale con cui ci si dovrà confrontare nella proposta di riforma, è quello del rapporto con la componente volontaria.

L'orografia e la morfologia della nostra Italia e i tempi di intervento, spessi lunghi, richiedono quanto prima l'istituzione di nuovi presidi dei Vigili del Fuoco il cui organico, secondo studi fatti, dovrebbe essere incrementato fino a circa 120.000 unità; i costi di tali incrementi sarebbero però difficilmente affrontabili.

Una soluzione, allora, potrebbe individuata nella sinergia fra vigili del fuoco professionisti e vigili del fuoco volontari, rappresentando questi ultimi un valore aggiunto, ma non sostitutivo, operante secondo il criterio di sussidiarietà. Tale soluzione sortirebbe il risultato di coniugare le esigenze del soccorso con quelle del bilancio, permettendo anche ai piccoli centri urbani di disporre di presidi di Vigili del Fuoco coordinati da professionisti e sotto la diretta responsabilità del Comando competente. Si fa presente che tuttora ben "7.000" Comuni italiani sono privi di presidi dei Vigili del Fuoco con le conseguenze che ciò inevitabilmente comporta in termini di danni per ritardo nei soccorsi.

Soltanto con una sinergia fra Stato, Enti Locali e Volontariato, isolando egoismi corporativi e interessi di parte, si può assicurare un'efficiente ed efficace intervento di soccorso a tutela dei cittadini. Cari colleghi, è con questo spirito di "entusiasmo ponderato" che vi invito ad aderire a un'Organizzazione, la DIRSTAT - VVF, che annovera tra i propri iscritti le più elevate professionalità della Pubblica Amministrazione e che, ritengo, sia più idonea a rappresentare la nostra categoria, rispetto a chi pensa, o pretende, illogicamente di rappresentare contemporaneamente "parte e controparte".

Non rimaniamo inerti davanti alle necessità emergenti e tuteliamo la nostra professionalità.

Ciò, non soltanto per scongiurare ripercussioni negative sui livelli di sicurezza che attualmente garantiscono l'incolumità dei cittadini, ma anche per intraprendere quel necessario processo di valorizzazione del Corpo Nazionale indispensabile per operare in modo adeguato ad un Paese come il nostro in continua evoluzione.

Costruiamo insieme il nostro futuro seguendo le indicazioni di Steve Jobs: "Siate folli e seguite il cuore, realizzerete i vostri sogni".

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRSTAT - VVF.
Antonio Barone



Concorsi pubblici, Dirstat: "Pericoloso ignorare il Tar Lazio"

Boiano accusa: "Assurdo legittimare gli incarichi senza concorso"

Il diretto interessato della protesta Dirstat è il Direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate, che il 15 novembre scorso ha rilasciato un'intervista al Sole24Ore

Roma, 21 novembre 2011 - Pubblichiamo una lettera della Dirstat. L'obiettivo è quello: le presunte nomine illegittime in barba alle procedure concorsuali. Il diretto interessato è il Direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate, che il 15 novembre scorso ha rilasciato un'intervista al Sole24Ore.

"L'avvedutezza, che non guasta mai, ma anche la prudenza, avrebbero dovuto consigliare al Direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate di eludere la domanda sul conferimento degli incarichi dirigenziali, se proprio non era in grado di rispondere in modo diverso da come ha fatto nella intervista raccolta dal Sole24Ore il 15 di novembre scorso.

La ragione è che non rientra nelle attribuzioni di un alto dirigente porsi di traverso nei confronti di una pronuncia giurisdizionale.

Nel merito va ribadito che il persistente arroccamento dell'Agenzia delle Entrate nella difesa della propria autonomia gestionale continua ad essere un paravento che non offre alcuna protezione per il fatto che la gestione delle risorse umane presenti nella struttura, pur godendo di autonomia, non può mai scadere nella violazione di legge.

E' questa la posizione della giustizia amministrativa, almeno in prime cure. Il che vuol dire che ogni diversa decisione spetta ancora e soltanto alla magistratura amministrativa, e non certo ai vertici dell'Agenzia delle Entrate.

Il fatto poi che non siano stati indetti concorsi per posti dirigenziali non significa che possano essere adottati provvedimenti "ad libitum" che oltre a porsi in contrasto con gli strumenti legislativi che regolano la materia, finiscono inevitabilmente per essere lesivi di altre legittime aspettative".

Dr. Pietro Paolo Boiano
-Vicesegretario Dirstat

**La Segreteria Nazionale
Dirstat-Confedirstat
augura a tutti
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo 2012**

Riforma Amministrativa Mensile della Dirstat - Informativo, Politico-Sindacale

Direttore Responsabile: MARIA CONCETTA PETROLLO
Condirettore: MARINA BERTINETTI
Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA
Direttore di Redazione: BENILDE IZZI

Segreteria di Redazione: Franca Canala - M. Grazia Pauri - Anna Punzo

Editore: Federazione DIRSTAT - Via Ezio, 12 - 00192 Roma

Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 4 aprile 1949
DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE
00192 Roma - Via Ezio, 12 - Tel. 06.3211535 - Fax 06.3212690
Ind. teleg. DIRSTAT ccp 13880000 - ISSN 0391-6960

sito: www.dirstat.it • e-mail: riforma@dirstat.it

Comitato di redazione:

Franco Benvenuti - Gianluigi Nenna - Cataldo Bongermano
Alessandro D'Ambrosio - Cesare De Marco - Giancarlo Di Marco
Antonio Festa - Alessio Fiorillo - Gianni Infelisi - Bianca Maria Nappi
Paolo Palmieri - Angelo Paone - Carla Pirone - Pietro Paolo Boiano

Salvo accordi scritti presi con la Segreteria Generale della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo del tutto gratuito.
Il Segretario generale della Dirstat dott. Arcangelo D'Ambrosio

Stampa: Selegrafica '80

Questo numero è stato chiuso nel mese di Dicembre 2011

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana